Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Giovedì, 31 maggio** — **Numero 127**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO

Gli uffici della "Gazzetta ufficiale" sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della "Gazzetta ufficiale" presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. Phya Sanbakich Prija, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Siam.

Roma, 31 maggio 1923.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118, che sopprime il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace ed istituisce una Commissione a cui sarà deferita la decisione inappellabile in via giurisdizionale di tutte le controversie relative alla liquidazione dei beni già appartenenti ai sudditi ex-nemici che abbiano dato luogo a contestazioni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829;

Visti i Nostri decreti 30 novembre 1919, n. 2370, 10 aprile 1921 n. 670, 22 dicembre 1921, n. 1962;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Nostri decreti 4 marzo 1923, n. 481 e 15 marzo 1923, n. 689;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'Interno e ministro « ad interim » degli Affari Esteri, d'accordo con i ministri della Giustizia e degli Affari di Culto, delle Finanze e dell'Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decisione in via giurisdizionale di tutte le controversie comunque dipendenti dai provvedimenti definitivi, emanati in via amministrativa, di sindacato, di sequestro, di confisca e liquidazione di beni, diritti e interessi dei cittadini di Stati già nemici, nonchè delle altre indicate dall'art. 13 del R. D. 22 dicembre 1921, n. 1962, è demandata, con esclusione di ogni altra giurisdizione, a una Commissione speciale per i beni dei cittadini degli Stati già nemici.

Tale commissione è presieduta dal Commissario del Governo per la liquidazione dei beni suddetti, ed è composta di un vice presidente, di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro delle Finanze, d'accordo con quello degli Affari Esteri, della Giustizia e degli Affari di Culto e dell'Industria e Commercio e con il Commissario del Governo.

Art. 2.

Le decisioni della Commissione hanno carattere di giudicato e non sono soggette a nessun gravame, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa, salvo soltanto il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a sensi dell'art. 3, n. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

La Commissione non è tenuta all'osservanza di forme e di termini. Essa decide in collegio di cinque membri, dopo aver raccolte le deduzioni orali e scritte delle parti e assunte, se del caso, nuove prove. Le ragioni dello Stato sono sostenute dall'Avvocatura erariale.

Le decisioni della Commissione devono contenere gli elementi prescritti dall'art. 360 del Codice di procedura civile e sono comunicate nel dispositivo, a cura della Segreteria della Commissione, alle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Esse sono immediatamente esecutive.

Tutti gli atti della Commissione sono redatti in carta da bollo da lire quattro, che dovrà essere depositata dagli interessati.

Art. 3.

I ricorsi in via giurisdizionale contro i provvedimenti riguardanti i beni dei cittadini di Stati già nemici, devono essere prodotti alla Commissione entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento definitivo.

Art. 4.

Anche dopo il ricorso della parte, ma prima della decisione, quando la Commissione ritenga che la controversia sia di natura tale da rendere opportuna l'applicazione di criteri transattivi nell'interesse dell'Erario e dell'economia nazionale, potrà accettare le proposte che vengano fatte dagli interessati, integrandole con tutte le modalità e garanzie che appaiano convenienti.

Il provvedimento fisserà il termine per la esecuzione delle relative convenzioni, trascorso il quale, esse si intenderanno decadute definitivamente e si procederà al giudizio.

Art. 5.

Non saranno presi in esame ricorsi fondati sull'assunto che la persona, a cui danni è stato preso un provvedimento, ha perduto la cittadinanza dello Stato ex nemico senza averne acquistata un'altra, salvo che la persona stessa abbia dato prima della guerra concrete prove di avere definitivamente ed effettivamente abbandonata la cittadinanza dello Stato già nemico.

Non sarà tenuto conto dei mutamenti di cittadinanza e di altre posizioni giuridiche avvenute dopo la data dell'entrata in vigore dei trattati di pace, a meno che tali mutamenti siano conseguenza di fatto non volontario.

Art. 6.

Il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace è soppresso.

Al Commissario del Governo, al vice presidente oppure a uno dei membri della Commissione di cui all'articolo 1, delegato da detto Commissario per singoli affari, spettano con carattere deliberativo tutte le attribuzioni amministrative del soppresso Comitato, anche con deroga alle vigenti disposizioni, a' sensi del decreto 15 marzo 1923, n. 689.

Nelle questioni generali che rivestono importanza

politica e per gli affari che possono interessare, per ragioni speciali, qualche Ministero, il Commissario del Governo o il suo delegato provvederanno, uniformandosi alle determinazioni del competente Ministro.

Art. 7.

I ricorsi in via amministrativa si intendono decaduti, se non siano rinnovati entro quarantacinque giorni dalla pubblicazone del presente decreto, con lettera raccomandata diretta al Commissario del Governo.

Egual termine vale per ricorrere contro provvedimenti presi prima della pubblicazione del presente decreto, e per i quali il ricorso non sia stato prodotto.

Per i beni che siano successivamente oggetto di provvedimenti il termine di quarantacinque giorni decorrerà dalla data in cui i provvedimenti stessi vengono eseguiti.

La parte ricorrente dovrà, sotto pena pure di decadenza, produrre i documenti giustificativi entro giorni trenta dalla rinnovazione o dalla presentazione del ricorso. Per i documenti che si devono richiedere all'estero potrà dal Commissario del Governo o dal suo delegato essere concessa una proroga non superiore a sessanta giorni.

Art. 8.

La Commissione ha un ufficio di segreteria, diretto da un magistrato nominato dal Commissario del Governo d'accordo con il Ministro di Giustizia e degli Affari di Culto. L'ufficio provvede anche alla trattazione degli affari di competenza del Commissario del Governo o del suo delegato.

Tutte le spese necessarie per il Commissario del Governo e per il funzionamento della Commissione, come anche le spese conseguenti ai sequestri e per le perizie, le quali potranno essere affidate anche a tecnici non appartenenti ad amministrazioni dello Stato, graveranno sul fondo costituito dalla ritenuta sul prodotto delle liquidazioni compiute, giusta l'art. 15 del R. D. 22 dicembre 1921, n. 1962.

Le norme di massima per tali spese saranno stabilite dal Commissario del Governo d'accordo col Ministro delle Finanze.

Art. 9.

Quelli tra i beni incamerati che devono essere destinati per l'utilizzazione diretta ad un fine di pubblica utilità, saranno, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, consegnati al Ministero delle Finanze per l'assegnazione al Ministero competente con le modalità e condizioni che per ciascuno di esse saranno stabilite.

Art. 10.

L'esame dei rendiconti, anche non definitivi, degli amministratori dei beni sequestrati e incamerati e l'accertamento delle eventuali responsabilità sono devoluti alla Corte dei Conti, che vi farà luogo con speciale rapidissima procedura da stabilirsi dal Ministro delle Finanze, sentito il presidente della Corte stessa.

Art. 11.

Resta ferma la composizione attuale del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio di verifica e compensazione.

Quando occorra, il Commissario del Governo delegherà uno dei membri della Commissione di cui all'articolo 1 per prender parte alle sedute del Consiglio.

Art. 12.

E' approvata la convenzione in data 8 maggio 1923 fra il Commissario del Governo per la liquidazione dei beni dei cittadini di Stati già nemici e il Commissario per l'Opera Nazionale per i Combattenti, la quale viene incaricata di provvedere in nome e per conto del Demanio e anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla liquidazione, alla messa in valore e alla amministrazione dei beni suddetti devoluti al Demanio e dichiarati alienabili dal Commissario del Governo.

Questi provvederà per l'esecuzione della convenzione, e ove occorra potrà in seguito, udito il Consiglio dei Ministri modificarne le clausole, d'accordo con l'Opera Nazionale dei Combattenti.

In caso di revoca del mandato che è oggetto della convenzione spetterà al Commissario del Governo disporre altrimenti per l'amministrazione e la liquidazione dei beni confiscati.

Art. 13.

Le spese di gestione, restauro e valorizzazione dei beni incontrate dall'Opera Nazionale per i Combattenti e poste dalla convenzione a carico del Demanio, come anche la percentuale a favore dell'Opera sul ricavato netto delle alienazioni, andranno detratte dal conto delle liquidazioni dei beni agli effetti delle disposizioni dei trattati di pace.

Art. 14.

I sequestratari attuali dei beni stabiliranno il rendiconto definitivo della propria gestione al momento in cui i beni stessi saranno passati all'Opera Nazionale, e ciò anche nel caso che il sequestratario continui nella gestione per conto dell'Opera Nazionale.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni che contrastano con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
OVIGLIO
DE STEFANI
ROSSI TEOFILO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

CONTRATTO DI MANDATO

Roma, nel palazzo del Viminale, addì 8 maggio millenovecentoventitre.

Il Commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici, in persona di S. E. avv. Giovanni Giuriati, nominato con decreto 4 marzo 1923, n. 481, conferisce col presente atto all'Opera nazionale per i combattenti, rappresentata dal Commissario del Governo avv. Ignazio Maria Magrini, che accetta, il mandato di procedere in nome e per conto del Demanio dello Stato alla liquidazione, realizzazione, ed, in quanto occorra, alla messa in valore di tutti i beni appartenenti a cittadini di Stati già nemici, devoluti al Demanio stesso e dichiarati alienabili dal suddetto Ministro Commissario del Governo, nonchè di provvedere nel frattempo, sempre in nome e per conto del Demanio, alla amministrazione dei beni medesimi.

La consegna dei beni all'Opera nazionale per i combattenti avverrà al più presto possibile, e risulterà da regolari verbali di consistenza, eretti a mezzo ed in concorso di speciali delegati della parte mandante e della parte mandataria. La consegna dei singoli beni sarà accompagnata dal versamento delle rispettive scorte di danaro circolante.

La consegna dei singoli beni potrà anche essere disposta ed avvenire direttamente dagli attuali sequestratari dei beni stessi ai compratori, quando l'Opera nazionale proceda alla vendita prima della sua effettiva immissione in possesso, al che l'Opera rimane fin d'ora autorizzata.

Sarà obbligo dell'Opera nazionale per i combattenti di provvedere all'organizzazione di uno speciale ufficio amministratore e liquidatore, del tutto a sè stante ed indipendente, anche per la parte contabile dalle altre normali gestioni dell'Opera stessa. Dovrà inoltre l'Opera affidare con speciale contratto il servizio di cassa, sia per l'amministrazione che per le operazioni di liquidazione e realizzazione dei beni, ad un Istituto di credito od a più Istituti consorziati, accetto al Ministro commissario del Governo, di guisa che l'Opera sia sollevata da diretta gestione di denaro.

A tutto ciò l'Opera dovrà provvedere entro il 30 giugno p. v. Entro il termine stesso l'Opera riferirà sull'organizzazione di tale ufficio, con speciale relazione al Ministro commissario del Governo, il quale si riserva di effettuarne il controllo e di revocare senz'altro il presente mandato, qualora, a suo libero criterio discrezionale, ravvisi che l'organizzazione non risponda alle esigenze del compito.

Alla alienazione dei beni l'Opera nazionale dei combattenti potrà procedere anche in deroga alle disposizioni vigenti, giusta il R. decreto 15 marzo 1923, n. 689.

Tutte le operazioni di alienazione dei beni immobili saranno subordinate a ratifica da parte del Ministro commissario del Governo; trascorsi quindici giorni dalla comunicazione scritta di tali operazioni da parte dell'opera al Ministro commissario del Governo, la ratifica, nel silenzio del Ministro stesso, si presumerà senz'altro accordata.

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni di cui trattasi, saranno deliberate direttamente dall'Opera nazionale per i combattenti e comunicate entro il termine massimo di un mese al Ministro Commissario del Governo. Qualora però il preventivo di una determinata spesa di amministrazione straordinaria superi le lire ventimila, l'Opera prima di darvi corso, dovrà riportarne l'approvazione scritta da parte del Ministro Commissario del Governo.

Il rendimento dei conti dell'amministrazione dei beni di cui trattasi, e quello delle alienazioni e liquidazioni, avverranno semestralmente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno.

Il versamento nelle Casse dello Stato degli utili netti provenienti dall'amministrazione dei beni stessi sarà effettuato presso le varie Tesorerie provinciali entro il 10 aprile ed entro il 10 ottobre d'ogni anno.

Invece il versamento delle somme ricavate dalle alienazioni e liquidazioni dei beni dovrà essere effettuato il 1° e il 15 di ogni mese.

L'Opera nazionale provocherà via via per tutti tali versamenti gli ordini di introito da parte del Ministero delle finanze.

Il Ministro commissario del Governo avrà facoltà di esercitare in qualsiasi momento ogni forma di controllo che riterrà opportuna su tutta la gestione e liquidazione dei beni, e l'Opera nazionale dovrà prestarsi ad ogni e qualsiasi richiesta le venisse all'uopo rivolta.

Staranno a carico del Demanio dello Stato tutte le spese di gestione, restauro e valorizzazione dei beni. Per far fronte a tali spese l'Opera nazionale per i combattenti attingerà alle giacenze di Cassa provenienti dalle rendite dei beni in Amministrazione. Ad ogni resa semestrale di conto, il Ministro commissario del Governo determinerà inoltre in quanto occorra, sempre sulle somme provenienti dall'Amministrazione dei beni, un congruo fondo di Cassa da lasciare a disposizione dell'Opera per le spese suddette.

Staranno a carico invece dell'Opera nazionale per i combattenti tutte le altre spese, e quindi anche le spese di organizzazione e funzionamento dell'ufficio amministratore liquidatore, quelle per il servizio bancario e quelle per eventuali provvigioni da corrispondersi ad intermediari. L'Opera è autorizzata a stipulare con lo stesso Istituto bancario (o consorzio di Istituti) che assumerà il servizio di Cassa, un'operazione di apertura di credito per far fronte a tutte le spese ora indicate; per le sovvenzioni così eseguite, l'Istituto bancario si rimborserà via via con gli incassi delle prime vendite.

In correspettivo dell'esplicazione del mandato spetterà all'Opera nazionale per i combattenti il 5 00 sul ricavo netto delle liquidazioni ed alienazioni, liquidabile allo scadere di ogni semestre.

Il ministro commissario del Governo conferisce all'Opera nazionale per i combattenti tutte le facoltà inerenti al mandato, comprese quelle di transigere e rimettere in arbitri, riportandosi alle disposizioni del Codice civile e del Codice di commercio regolanti l'istituto del mandato, per tutto quanto non fosse previsto nella presente scrittura.

Le transazioni saranno però subordinate a ratifica del Ministro commissario del Governo.

Qualsiasi controversia insorgesse fra l'Opera nazionale per i combattenti e l'Amministrazione dello Stato in ordine alla esecuzione ed interpretazione del presente mandato, come in ordine ad ogni atto relativo alla gestione e liquidazione dei beni sarà sottoposta alla decisione di un Collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti, ed il terzo, in difetto di accordo, dal presidente del Consiglio dei ministri.

Detto Collegio giudicherà come amichevole compositore e non sarà tenuto a formalità di procedura.

Fatto in unico esemplare in carta semplice, a senso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 689.

Il ministro commissario del Governo
GIOVANNI GIURIATI.

Il commissario del Governo
per l'Opera nazionale per i combattenti
Iginio Magrini.

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1116, che apporta una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-923, per contributo all'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481;
Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 146. « Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-923 è aumentato di lire unmilione cinquecentomila (L. 1 500.000).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1115, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1922-923, concernenti spese per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1

In aggiunta alle assegnazioni fatte dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e successive, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese:

a) lire 5.100.000 per lavori di riparazione e sistemazione di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova;

b) lire 9.500.000 per lavori di riparazione e sistemazione di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle altre provincie del Regno, eccettuate la Calabria, la Basilicata e la Sardegna.

Art. 2.

Allo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-923 sono apportate le variazioni per ognuno indicate:

Cap. n. 218-V. Spese per l'esecuzione di lavori per la ricostruzione di beni di uso pubblico e patrimoniale, ecc., L. 14.600.000, in diminuzione.

Cap. n. 182. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, ecc., L. 2.500.000, in aumento.

Art. 3.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto agli ulteriori stanziamenti in conto delle assegnazioni di cui all'art. 1°, a seconda dell'effettivo bisogno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 1108, che autorizza l'emissione di centomila serie di francobolli speciali da centesimi 5, 10, 25, 50 ed 1 lira, in commemorazione dell'occupazione italiana dell'isola di Castelrosso nel mare Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento per l'esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di centomila serie di francobolli speciali commemorativi dell'occupazione italiana dell'Isola di Castelrosso, nel Mare Egeo. A tiratura compiuta il materiale occorso alla stampa dovrà essere distrutto.

Art. 2.

I francobolli commemorativi dell'Isola di Castelrosso sono stampati su carta bianca portante nelle filigrane Corone Reali.

Essi hanno forma rettangolare, misurano in larghezza millimetri 36 ed in altezza millimetri 21 1/2 esclusi i margini bianchi traforati.

I francobolli in parola rappresentano una parte del mare Egeo cioè nella parte orizzontale superiore di essi è tracciato un lembo di territorio e riviera frastagliata con sopra scritto: « Asia Minore » nella parte centrale ed inferiore campeggia il mare nel quale è caratteristicamente situata l'isola di Castelrosso.

Nella parte sinistra superiore del francobollo e per entro lo spazio raffigurante il mare, trovasi la leggenda « Occupazione italiana Castelrosso »; sotto tale leggenda campeggia la bandiera nazionale italiana, largamente spiegata, svolazzante e posantesi con la punta inferiore esterna sul territorio dell'isola.

Nella parte inferiore destra del francobollo trovasi una targa rettangolare recante la parola « Poste » e la indicazione del valore del francobollo stesso.

I francobolli sopradetti sono di cinque differenti specie colorazioni:

1° da centesimi cinque stampato con inchiostro colore verde;

2° da centesimi dieci stampato con inchiostro colore lacca granata;

3° da centesimi venticinque stampato con inchiostro colore azzurro di Berlino;

4° da centesimi cinquanta stampato con inchiostro colore lacca viola Gavanza;

5° da lire una stampato con inchiostro color bruno cupo.

Art. 3.

I francobolli commemorativi dell'occupazione italiana di Castelrosso saranno validi per la francatura delle corrispondenze fino al 30 giugno 1923.

Art. 4.

Trascorso tale periodo di tempo, in deroga alle disposizioni dell'art. 137 del vigente regolamento generale intorno al servizio postale, i francobolli commemorativi di Castelrosso saranno ammessi ancora al cambio fino al 31 dicembre 1923, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso, e venduti per collezione, a norma dell'art. 139 del precitato regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1109, che sopprime il posto di direttore dell'Osservatorio vesuviano ed affida la gestione tecnica ed amministrativa dell'Osservatorio stesso ad un Comitato vulcanologico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di direttore dell'Osservatorio vesuviano è soppresso ed in conseguenza è modificata la tabella *C*, annessa alla legge 25 luglio 1922, n. 1147.

Art. 2.

La gestione tecnica e amministrativa dell'Osservatorio medesimo sarà affidata ad un Comitato vulcanologico composto dei professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale presso la R. Università di Napoli.

Il Comitato sarà presieduto dal professore titolare di fisica terrestre.

Art. 3.

Al Comitato sarà corrisposta annualmente per l'incremento dell'Osservatorio vesuviano la somma di lire quindicimila in aggiunta alla dotazione normale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 aprile 1923 n. 1110, che approva la convenzione 7 aprile 1923 per il riconoscimento della cessione della concessione della ferrovia Castelraimondo-Camerino.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1902, n. 549, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 5 dicembre 1902 fra il Governo e la Società anonima ferrovie ed imprese elettriche, con sede in Camerino, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica Castelraimondo-Camerino;

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse alla industria privata, le tranvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 7 aprile 1923 fra i delegati dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i rappresentanti della Società anonima ferrovie ed imprese elettriche di Camerino e della Società per ferrovie marchigiane per il riconoscimento della cessione della concessione della ferrovia Castelraimondo-Camerino, effettuata dalla Società ferrovie ed imprese elettriche a favore della Società per ferrovie marchigiane.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — CARNAZZA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1119, che approva alcune varianti in altre località della seconda e terza zona del piano regolatore di Milano ed estende alle varianti stesse le disposizioni della legge 12 luglio 1912, n. 866.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 866, che approvò il piano generale edilizio e d'ampliamento della città di Milano stabilendo termini diversi per le tre zone in cui era diviso e dando facoltà al Governo di approvare, previa la procedura prescritta dalle vigenti norme organiche, le varianti che il Comune avesse riconosciute opportune e di estendere alle medesime le disposizioni della legge stessa;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità;

Visto il decreto Luog. 17 novembre 1918, n. 1837, col quale furono apportate alcune varianti al piano suddetto in località della seconda e terza zona;

Ritenuto che in seguito si è verificata la necessità di introdurre al piano stesso in altre località delle medesime zone alcune modificazioni in aggiunta a quelle introdotte col succitato decreto Luogotenenziale;

Vista la domanda presentata dal sindaco di Milano in base a deliberazioni 15 luglio, 16 settembre 1921 di quel Consiglio comunale allo scopo di ottenere l'approvazione delle predette modificazioni in località delle zone sopra indicate e l'estensione alle modificazioni stesse delle disposizioni della legge 12 luglio 1912;

Visto il progetto delle varianti costituito da sette planimetrie;

Ritenuto che fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni non sorsero reclami;

Considerato che le progettate modificazioni non apportano maggiore onere finanziario di fronte alla spesa prevista per il piano originario e che esse risultano commendevoli dal punto di vista tecnico ed economico;

Visto il voto 3 marzo 1922 del Consiglio provinciale sanitario;

Visti i voti 15 maggio e 15 novembre 1922 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le varianti che il comune di Milano ha apportato al piano generale edilizio e d'ampliamento della città, quali risultano dalle sette planimetrie in data 26 maggio 1921 a firma dell'ing. Giovanni Masera e vistato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro proponente.

Art. 2.

Alle varianti stesse sono estese le disposizioni della legge 12 luglio 1912, n. 866.

Art. 3.

Restano fermi i termini fissati dalla detta legge e dalla legge 14 agosto 1920, n. 1156, per l'attuazione del piano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Proroga di poteri

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 17 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Mongiuffi Melia (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R commissario del comune di Mongiuffi Melia per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data dell'8 settembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Mongiuffi Melia, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1919, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mongiuffi Melia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreti Ministeriali che autorizzano la « Società anonima commissionaria di assicurazioni » e la Ditta « B. Tartaglia e C. » a collocare rischi all'estero in assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda della « Società anonima commissionaria di assicurazioni », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione di collocare rischi in assicurazione all'estero ai sensi dell'art. 34 del citato decreto-legge;

DECRETA:

Art. 1.

La « Società anonima commissionaria di assicurazioni », con sede in Milano, è autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 1923 e per il periodo di due anni, a collocare rischi all'estero a mente dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

La detta autorizzazione resta, però, subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti e la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione stessa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del « Lloyd's » di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del « Lloyd's ».

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del citato Regio decreto, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150.000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il « Lloyd's » di Londra a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dalla legge (testo unico) 26 gennaio 1896, n. 44, relativa alle tasse sulle assicurazioni, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima « Società anonima commissionaria di assicurazioni ».

Roma, 25 maggio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

* * *

Visto il Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda della Ditta B. Tartaglia & C., con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione di collocare rischi in assicurazione all'estero ai sensi dell'art. 34 del citato decreto-legge;

DECRETA:

Art 1.

La Ditta « B. Tartaglia & C. », con sede in Roma, è autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 1923, e per il periodo di due anni, a collocare rischi all'estero a mente dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

La detta autorizzazione resta, però, subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti e la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione stessa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la corporazione del « Lloyd's » di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta corporazione del « Lloyds »

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del citato Regio decreto resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive lire centocinquantamila.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il « Lloyd's » di Londra a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dalla legge (T. U) 26 gennaio 1896 n. 44, relative alle tasse sulle assicurazioni, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima Ditta B. Tartaglia & C.

Roma, 25 maggio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 12 dal 19 al 25 marzo 1923

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Alessandria	Casale Monferrato	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	1	2	1	5
»	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	—	1	—	2
Cagliari	Oristano	—	2	—	2
Como	Lecco	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Gallarate	—	1	—	1
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Reggio Cal. (a)	Gerace Marina	—	2	—	4
Salerno	Campagna	—	1	—	1
»	Sala Consilina	—	1	—	2
Sassari	Tempio Pausania	—	1	—	1
Teramo	Penne	—	1	—	1
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		3	20	3	27
Carbonchio sintomatico					
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
		3	—	3	—
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	1	2	1	2
»	Alessandria	9	—	20	8
»	Asti	4	2	5	4
»	Casale Monferrato	6	4	8	5
»	Novi Ligure	1	2	1	3
»	Tortona	2	—	2	4
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	2	—	5	—
Bari delle Puglie	Bari	1	1	1	2
Segue Afta epizootica					
Belluno (a)	Belluno	1	—	1	—
»	Feltre	4	—	7	1
Bergamo	Bergamo	17	5	34	16
»	Clusone	3	1	7	2
»	Treviglio	8	4	19	10
Bologna	Bologna	24	—	49	6
»	Imola	4	—	7	—
»	Vergato	1	—	1	1
Brescia	Breno	4	1	10	1
»	Brescia	34	3	80	20
»	Chiari	13	3	35	4
»	Salò	—	1	—	1
»	Verolanuova	8	3	16	8
Cagliari	Cagliari	2	—	4	—
Como	Como	18	1	40	3
»	Lecco	21	1	36	1
»	Varese	8	1	10	1
Cosenza	Paola	—	1	—	1
Cuneo	Alba	3	2	5	2
»	Cuneo	1	—	1	—
»	Mondovì	—	1	—	1
Ferrara (a)	Cento	2	—	2	—
»	Ferrara	3	2	15	10
Firenze	Firenze	3	3	3	5
»	San Miniato	2	—	2	1
Forlì	Cesena	2	—	11	6
»	Forlì	2	2	5	8
»	Rimini	—	1	—	4
Genova	Albenga	1	—	1	—
»	Genova	1	—	1	—
»	Savona	1	1	1	2
»	Spezia	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Lucca	Lucca	13	—	36	2
Macerata (a)	Macerata	2	1	4	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Mantova	Mantova	13	19	29	49
Massa e Carrara	Castelnuovo di Carf.	—	1	—	2
»	Massa	2	—	6	1
»	Pontremoli	2	—	2	—
Milano	Abbiategrasso	1	3	1	5
»	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	1	7	1	10
»	Milano	1	5	1	7
Modena	Mirandola	7	—	20	3
»	Modena	14	—	41	15
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Novara	Biella	4	5	5	8
»	Novara	10	7	14	16
»	Vercelli	5	1	5	2
Padova	Padova	83	5	71	12
Palermo	Corleone	1	—	1	—
Parma	Borgo S. Donnino	5	—	5	—
»	Parma	5	2	8	2
Pavia	Mortara	9	2	11	3
»	Pavia	2	5	4	6
»	Voghera	11	3	15	6
Perugia	Foligno	—	1	—	1
»	Perugia	—	1	—	3
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	1	4	3
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	5	—	7
»	Piacenza	—	6	—	6
Pisa	Pisa	6	3	11	8
»	Volterra	4	—	17	3
Ravenna	Lugo	3	—	4	—
»	Ravenna	3	—	11	—
Reggio Calabria (a)	Reggio Calabria	—	1	—	2
Reggio Emilia	Guastalla	4	—	11	6
»	Reggio Emilia	10	4	16	15
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	3	—	11	—
Rovigo (a)	Adria	1	1	1	2
»	Rovigo	11	5	14	6
Sassari	Ozieri	1	—	1	—
»	Sassari	1	—	2	—
Siena	Siena	1	—	4	—
Sondrio	Sondrio	4	—	6	—
Torino	Pinerolo	2	—	2	1
»	Torino	9	3	10	4
Treviso	Treviso	—	8	—	10
Udine	Tolmezzo	1	—	1	—
»	Udine	3	1	5	5
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	17	1	37	11
Verona	Verona	13	16	25	40
Vicenza	Vicenza	11	8	23	16
		474	180	949	443
Malattie infettive dei suini					
Alessandria	Asti	1	—	1	—
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	3	2	15	9
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Avellino	Sant'Angelo dei L.	—	1	—	5
Belluno (a)	Belluno	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Macerata (a)	Macerata	1	1	1	1
Mantova	Mantova	1	1	1	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Perugia	Rieti	1	—	2	—
Pesaro e Urbino	Urbino	1	1	2	2
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	1	—	1	—
Reggio Calabria (a)	Reggio Calabria	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Siena	Montepulciano	2	—	5	—
		20	12	38	24
Morva					
Girgenti (a)	Bivona	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
		2	2	3	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	Avellino	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	3	—	4	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	—	15	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Girgenti (a)	Girgenti	3	—	4	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	2
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Messina (a)	Castroreale	1	—	1	—
»	Messina	1	—	2	—
Napoli	Casoria	4	1	6	3
»	Castellammare di St.	3	—	15	5
»	Napoli	3	—	31	—
»	Pozzuoli	2	—	5	—
Palermo	Palermo	1	—	11	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	1	3	1
Siracusa	Siracusa	2	—	3	—
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
		38	4	113	12
Vaiuolo ovino					
Aquila degli Abr.	Aquila	6	—	16	—
»	Avezzano	7	1	18	1
»	Sulmona	2	—	10	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	1
»	Barletta	1	—	1	—
Campobasso	Larino	2	—	3	1
Potenza	Lagonegro	—	1	—	1
Salerno	Campagna	1	—	1	—
		20	2	51	4
Tubercolosi bovina					
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Siena	Siena	—	1	—	1
		1	1	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Alessandria	Novi Ligure	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	1	—	3
Avellino (b)	Avellino	—	1	—	1
Bari delle P. (b)	Bari	2	1	3	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	—	3	—	4
Campobasso	Campobasso	1	1	(b) 1	2
Caserta	Nola	—	1	—	1
Catania	Acireale	1	—	1	—
Como	Como	—	2	—	3
»	Lecco	—	2	—	2
»	Varese	—	2	—	3
Ferrara (a)	Ferrara	1	1	2	1
Girgenti (a)	Girgenti	4	—	4	—
»	Sciacca	2	—	3	—
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Massa e Carrara	Pontremoli	1	—	1	—
Milano	Milano	—	2	—	3
»	Monza	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	4	—
»	Pozzuoli	—	1	—	1
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Parma	Parma	—	1	—	2
Potenza	Matera	1	—	1	—
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	2	—
»	Ravenna	—	1	—	2
Sassari	Nuoro	—	1	—	4
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	—	1	—	1
Verona	Verona	—	3	—	3
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		18	33	29	45
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma	Roma	1	—	3	—
Morbo coitale maligno.					
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—

	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila	4	—	11	—
»	Avezzano	4	—	22	5
»	Cittaducale	1	—	3	—
»	Sulmona	6	—	7	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	S. Angelo dei Lomb.	2	2	3	3
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	2	—
»	Barletta	1	—	1	—
Belluno (a)	Belluno	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	2	—	2	—
Ferrara (a)	Ferrara	—	1	—	1
Girgenti (a)	Girgenti	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Macerata (a)	Camerino	1	—	1	—
Messina (a)	Patti	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	8	—
»	Perugia	1	—	1	—
Potenza	Matera	3	—	6	—
»	Melfi	3	—	4	—
Roma	Roma	3	—	3	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	6	—	6	—
Salerno	Campagna	1	—	7	—
		47	3	94	9
	Colera dei polli.				
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
»	Larino	1	—	5	1
Girgenti (a)	Girgenti	—	1	—	5
Macerata (a)	Macerata	—	2	—	3
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Reggio Cal. (a)	Gerace Marina	1	1	4	5
Roma	Roma	1	—	1	—
		4	5	11	15

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	23	30
Carbonchio sintomatico	1	3	3
Afta epizootica	47	654	1592
Malattie infettive dei suini	18	32	62
Morva	4	4	5
Farcino criptococcico	15	42	125
Rabbia	25	51	74
Rogna	14	50	103
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	3
Vaiuolo ovino	5	22	55
Morbo coitale maligno	1	1	1
Aborto epizootico	—	—	—
Tubercolosi bovina	2	2	2
Peste aviaria	—	—	—
Colera dei polli	6	9	26

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 12 al 18 marzo 1923

PROVINCIA	DISTRETTO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Afta epizootica				
Pola	Capodistria	1	—	6	—
Trento	Borgo	2	—	2	—
»	Merano	—	2	—	6
»	Rovereto	1	—	3	—
Trieste	Trieste	2	—	2	—
		6	2	11	6
	Malattie infettive dei suini				
Pola	Capodistria	1	1	2	1
»	Volosca	2	—	6	—
Trento	Cavalese	—	1	—	2
»	Rovereto	—	1	—	1
»	Tione	1	—	1	—
		4	3	9	4
	Rogna				
Trento	Brunico	1	—	1	—
»	Cavalese	1	—	3	—
		2	—	4	—
	Colera dei polli.				
Pola	Pisino	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Afta epizootica	5	8	19
Malattie infettive dei suini	5	7	13
Rogna	2	2	4
Colera dei polli	1	1	1
Vaiuolo ovino	—	—	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 57)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	357177	129 50	Castagno Virginia fu Giovanni ved. di Zucchi Giuseppe, dom. a Torino - Vincolata	Castagno *Giuseppa-Maria-Virginia* fu Giovanni, ecc., come contro
Cons. 5 %	221355	235 —	Provaglio Emilia, *Scipione*, Paola ed *Agostino* fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Ancillotto Rosina fu Agostino, ved. Provaglio, domic. a Brescia	Provaglio *Emilia* e *Paola* fu Cesare, minori, ecc., come contro
»	259126	2180 —	Tufari Maria fu Nicola ved. di Spinelli *Francesco*, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Signori Lucia fu Raffaele, ved. di Bifulco Achille domic. a Napoli	Tufari Maria fu Nicola, ved. di Spinelli *Ugo*, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a *Liguori* Lucia, ecc., come contro
3,50 % » » » »	500456 528642 429193 678318 521418	136 50 17 50 28 — 21 — 98 —	Maccary Adele, Eugenio, Francesca di *Giuseppe*, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio)	Maccary Adele, Eugenio e Francesca di *Carlo-Giuseppe*, minori, ecc., come contro
» »	548888 590365	35 — 259 —	Maccary Adele di *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente	Maccary Adele *di Carlo-Giuseppe*, ecc., come la precedente
»	788312	364 —	Maccary Adele di *Giuseppe*, moglie di Giovan Enrico, dom. in Mentone	Maccary Adele *di Carlo-Giuseppe*, ecc., come contro
»	202924	1050 —	Calcagno *Marina* fu Bernardo, nubile, dom. in Genova	Calcagno *Maria* fu Bernardo, nubile, dom. in Genova
5 %	255147	95 —	Gonella Susanna fu Giovanni, ved. di *Narello* Battista, dom. ad Asti (Alessandria)	Gonella Susanna di Giovanni, ved. di *Marello* Battista, ecc., come contro
	309803	200 —	*Teso* Maria di Gaspare, nubile, dom. ad Asti (Alessandria)	*Toso* Maria di Gaspare, ecc., come contro
»	27699	225 —	*Antonucci Lucio* di Antonio, dom. a New-York	*Lucci Lucia* di Antonio *moglie di Antonucci Venanzio*, dom. a New-York
3,50 %	723331	350 —	*Ditta Zopfi e C.* di *Redona* (Bergamo) con ipoteca a favore del comune di Bergamo	*Società Anonima Molini Zopfi con sede in Bergamo* con ipoteca, come contro
5 %	231983	5 —	*Ferroni* Romeo fu Filippo, dom. a S. Vito in Monte (Perugia). Vincolata	*Ferrari* Romeo fu Filippo, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 maggio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Smarrimento di ricevuta (*3ª pubblicazione*). (El. n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1453 — **Data della ricevuta**: 17 marzo 1923 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Palermo — **Intestazione della ricevuta**: Bellingreri Cecilia fu Pietro — **Titoli di debito pubblico**: nominativi 1 — **Ammontare della rendita** L. 605 — **Consolidato 5 %** — **Decorrenza** 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Commissariato generale dell'emigrazione.

Con R. decreto del 7 gennaio 1923:

Si dichiara di nessun effetto il R. D. 20 marzo 1921 per la parte riguardante la nomina del dr. Pietro Pedrotti a consigliere aggiunto dell'emigrazione.

Assegnazioni di stipendi in applicazione del R. D. 7 gennaio 1923, n. 14, che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Con decreto Ministeriale del 14 febbraio 1923:

Rossi comm. Egisto, consigliere superiore dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 18.500 a far tempo dal 1° aprile 1922.

Marconi comm. Alfredo, capo ragioniere, assegnato lo stipendio di L. 17.000 a far tempo dal 1° aprile 1922.

Tasco cav. uff. Vincenzo, Dell'Oro cav. uff. Giovanni, Gerbasi cavaliere uff. Francesco, Pinto comm. Carmine, Peluso cav. Cataldo, consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 12.000 a decorrere dal 1° aprile 1922, con l'assegno personale di L. 520 da aggiungersi allo stipendio dal 1° luglio detto anno.

Guida cav. Ugo — Genco comm. Bernardo — Vagnetti cav. Leonida, consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato, a decorrere dal 1° aprile 1922, lo stipendio di L. 12,000, oltre l'assegno personale di L. 520.

Vairo grand'uff Giuseppe, consigliere aggiunto dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 12.900 dal 1° aprile 1922 e di L. 13,800 dal 1° luglio detto anno.

Rabby cav. Ezio — Ceppellini cav. Augusto — Giordano cav. Giuseppe — Grandinetti dott. Eugenio, segretari, assegnato lo stipendio di L. 6000 oltre L. 2000 di assegno personale, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Oliveri dott. Umberto, segretario, assegnato lo stipendio di lire 7830, oltre lire 2000 di assegno personale, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Abbate dott. Giuseppe, segretario, assegnato lo stipendio di lire 6900, oltre lire 2000 di assegno personale, a decorrere dal 1° aprile 1922.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 30 maggio 1923

	Media		Media
Parigi	139 49	Dinari	—
Londra	97 77	Corone jugoslave	—
Svizzera	380 55	Belgio	119 75
Spagna	322 50	Olanda	8 28
Berlino	0 035	Pesos oro	16 75
Vienna	0 0295	Pesos carta	7 37
Praga	63 15	New York	21 15

Oro 408 09

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 14	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 50	—

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti i regolamenti approvati coi RR. decreti 27 febbraio 1890 n. 6792, e 5 febbraio 1914, n. 215;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per un posto di volontario interprete per la lingua persiana.

L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nei RR. decreti 27 febbraio 1890, n. 6792, serie 3ª, e 5 febbraio 1914, n. 215.

Le domande di ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da L. 2, dovranno essere presentate entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e potranno essere presentate a questo Ministero o alla R. Legazione a Kabul.

Gli aspiranti dimoranti all'estero sono dispensati dal fare uso della carta bollata per la loro domanda.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso viene fissato ad anni 45 e ad anni 50 per i combattenti.

Gli aspiranti potranno unire alla istanza i certificati degli studi percorsi e ogni altro documento che credano atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati, avuto specialmente riguardo al disposto del R. decreto 5 febbraio 1914.

Saranno estese ai candidati tutte le disposizioni emanate in favore dei combattenti.

Gli esami saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione nelle lingue italiana, francese e persiana, nella traduzione da un testo persiano in italiano ed in francese e da un testo italiano e francese in persiano.

Gli esami orali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in persiano e da un testo persiano in italiano e in francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Gli esami saranno tenuti presso la R. Legazione a Kabul.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 maggio 1923.

MUSSOLINI.

* * *

Visti i regolamenti approvati coi Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792 e 5 febbraio 1914, n. 215;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per 2 posti di volontario interprete per la lingua araba.

L'ammissione agli esami e gli esami stessi verranno regolati dalle disposizioni contenute nei Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792 e 5 febbraio 1914, n. 215.

Le domande di ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da L. 2, dovranno essere presentate entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso viene fissato ad anni 45 e ad anni 50 per i combattenti.

Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi e ogni altro documento atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati, avuto specialmente riguardo al disposto del R. decreto 5 febbraio 1914. Saranno estese ai candidati tutte le disposizioni emanate in favore dei combattenti. Gli esami avranno luogo presso il Ministero degli affari esteri e saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione nelle lingue italiana, francese e araba e nella traduzione da un testo arabo in italiano e francese e da un testo italiano e francese in arabo.

Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in arabo e da un testo arabo in italiano e francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Con ulteriore decreto verrà fissata la data nella quale incominceranno gli esami e nominati i membri della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 maggio 1923.

MUSSOLINI.

Visti i regolamenti approvati coi Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792 e 5 febbraio 1914, n. 215;

Determina quanto segue:

E' aperto un concorso per 1 posto di volontario interprete per la lingua turca.

L'ammissione agli esami e gli esami stessi verranno regolati dalle disposizioni contenute nei Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792 e 5 febbraio 1914, n. 215.

Le domande di ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 2 dovranno essere presentate entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso viene fissato ad anni 45 e ad anni 50 per i combattenti.

Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi e ogni altro documento che credano atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati, avuto specialmente riguardo al disposto del R. decreto 5 febbraio 1914. Saranno estese ai candidati tutte le disposizioni emanate in favore dei combattenti. Gli esami avranno luogo presso il Ministero degli esteri e saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione nelle lingue italiana, francese e turca e nella traduzione da un testo turco in italiano ed in francese e da un testo italiano e francese in turco.

Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in turco e da un testo turco in italiano e francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Con ulteriore decreto verrà fissata la data nella quale incomminceranno gli esami e nominati i membri della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 maggio 1923.

MUSSOLINI.

* * *

Visti i regolamenti approvati coi Regi decreti 27 febbraio 1890 n. 6792 e 5 febbraio 1914, n. 215;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per 2 posti di volontario interprete per la lingua cinese.

L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nei Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792 (serie terza) e 5 febbraio 1914, n. 215.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da L. 2, dovranno essere presentate entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e potranno essere presentate a questo Ministero o al R. Consolato generale a Shanghai.

Gli aspiranti dimoranti all'estero sono dispensati dal fare uso della carta bollata per la loro domanda.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita;
3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;
4° certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;
5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta.
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso viene fissato ad anni 45 e ad anni 50 per i combattenti.
Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi e ogni altro documento che credano atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati, avuto specialmente riguardo al disposto del R. decreto 5 febbraio 1914.
Saranno estese ai candidati tutte le disposizioni emanate in favore dei combattenti.
Gli esami saranno scritti e verbali.
Gli esami scritti consisteranno in una composizione nelle lingue italiana, francese e cinese e nella traduzione da un testo cinese in italiano e in francese e da un testo italiano e francese in cinese.
Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in cinese e da un testo cinese in italiano e francese.
La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.
Gli esami saranno tenuti presso il Consolato generale a Shanghai.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, 2 maggio 1923.

MUSSOLINI.

* * *

Visti i regolamenti approvati coi Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792 e 5 febbraio 1914, n. 215;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per un posto di volontario interprete per la lingua siamese.
L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nei Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792, (serie terza) e 5 febbraio 1914, n. 215.
Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 2 dovranno essere presenseniate entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e potranno essere presentate a questo Ministero o alla R. Legazione a Bangkok.
Gli aspiranti dimoranti all'estero sono dispensati dal fare uso della carta bollata per la loro domanda.
Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
1° attestato di cittadinanza italiana;
2° atto di nascita;
3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;
4° certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;
5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta.
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso viene fissato ad anni 45 e ad anni 50 per i combattenti.
Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi e ogni altro documento che credano atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati avuto specialmente riguardo al disposto del R. decreto 5 febbraio 1914.
Saranno estese ai candidati tutte le disposizioni emanate in favore dei combattenti.
Gli esami saranno scritti e verbali.
Gli esami scritti consisteranno in una composizione nelle lingue italiana, francese e siamese; nella traduzione da un testo siamese in italiano e in francese e da un testo italiano e francese in siamese.
Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in siamese e da un testo siamese in italiano e francese.
La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.
Gli esami saranno tenuti presso la R. Legazione a Bangkok.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, 2 maggio 1923.

MUSSOLINI.

* * *

Visti i regolamenti approvati coi RR. decreti 27 febbraio 1890, n. 6792, e 5 febbraio 1914, n. 215;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per un posto di volontario interprete per la lingua giapponese.
L'ammissione agli esami e gli esami stessi verranno regolati dalle disposizioni contenute nei RR. decreti 27 febbraio 1890, n. 6792. e 5 febbraio 1914, n. 215.
Le domande di ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 2 dovranno essere presentate entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
1° attestato di cittadinanza italiana;
2° atto di nascita;
3° certificato di avere soddisfatto agli obblighi del servizio militare.
4° certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;
5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta;
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso viene fissato ad anni 45 e ad anni 50 per i combattenti.
Gli aspiranti potrannno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi ed ogni altro documento che credano atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati, avuto speciale riguardo al disposto del R. decreto 5 febbraio 1914. Saranno estese ai candidati tutte le disposizioni emanate in favore dei combattenti. Gli esami avranno luogo presso il Ministero degli affari esteri e saranno scritti e verbali.
Gli esami scritti consisteranno in una composizione nelle lingue italiana e francese e giapponese e nella traduzione da un testo giapponese in italiano ed in francese e da un testo italiano e francese in giapponese.
Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in giapponese e da un testo giapponese in italiano e francese.
La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.
Con ulteriore decreto verrà fissata la data nella quale incominceranno gli esami e nominati i membri della Commissione.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, 2 maggio 1923

MUSSOLINI.

INSERZIONI

"ROMA,,

Società anónima per imprese e costruzioni

Sede in Roma

Largo Chigi n. 218 - Palazzo proprio

Capitale L. 7.000.000 — interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società « Roma », anonima per imprese e costruzioni, sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 20 giugno, alle ore 11, in Roma, Largo Chigi n. 218, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione di tre sindaci effettivi e due supplenti.
3. Proposta, da parte degli azionisti, di aumento del capitale sociale da L. 7.000.000 a L. 80.000.000 e conseguenti modificazioni dello statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i possessori di azioni che entro il giorno 15 giugno abbiano eseguito il deposito delle loro azioni presso la Banca Nazionale di credito in Roma.

Il Consiglio di amministrazione.

14690 — A pagamento.

Società italiana dei Grandi Alberghi climatici

Sede in Milano

Capitale versato L. 2.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 giugno 1923, alle ore 16, in Trieste, nello studio del sig. avv. Emilio Pincherle, via dell'Orologio n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina del Collegio sindacale.
4. Emolumento ai sindaci.

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il giorno 6 luglio successivo, alla stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno.

I depositi delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso la Società italiana di credito commerciale a Milano e Trieste non più tardi del 15 giugno 1923.

Per le azioni nominative non occorre deposito.

Milano, 28 maggio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

14703 — A pagamento.

Società trasporti Alto Milanese

Anonima

SEDE IN CARATE BRIANZA

Capitale L. 100.000 - Emesso e versato L 62.500

Assemblea generale ordinaria

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 giugno 1923, alle ore 11, in Milano, nei locali della Società Trazione elettrica lombarda, via Santa Radegonda n. 10, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio chiuso al 31 marzo 1923.
4. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923-1924.
5. Nomina di due consiglieri.
6. Nomina del Collegio sindacale.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto entro il giorno 20 giugno 1923, presso la Cassa della Società trazione elettrica lombarda.

Per le azioni nominative non occorre effettuarne il deposito bastando che gli azionisti figurino inscritti come tali sul libro dei soci.

Milano, 25 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14705 — A pagamento.

Società anonima

Commercio pelli crude ed affini

A. BERETTA PICCOLI

SEDE IN BERGAMO

Capitale L. 500.000

Avviso di convocazione

di assemblea ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 20 giugno alle ore 14 in Bergamo, viale Vittorio Emanuele n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio sociale al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923-924.

Qualora in detto giorno gli azionisti intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata, senza uopo di altro avviso, per il giorno 4 luglio ore 14 nello stesso luogo e collo stesso ordine del giorno e saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

Bergamo, 28 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14708 — A pagamento.

Bulloneria e viteria Alfredo Bologna

Anonima

Sede in Milano

Capitale versato L. 2.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 16 giugno 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, viale Garibaldi n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione della situazione contabile al 31 maggio 1923.
3. Proposta di riduzione del capitale sociale da L. 2.000000 a L. 1.000.000.
4. Proposta di reintegrazione od aumento del capitale sociale da L. 1.000.000 a L. 1.500.000.
5. Eventuale modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.
6. Nomina di consiglieri in surrogazione dei dimissionari.

Occorrendo una seconda assemblea per mancanza del numero legale della prima, la stessa si intende fin d'ora convocata per il giorno 20 successivo, stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli cinque giorni liberi prima, presso la Cassa sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

14741 — A pagamento.

Società ligure-lombarda
per la raffinazione degli zuccheri

SEDE IN GENOVA

Il pagamento del dividendo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 marzo u. s., deliberato in Lit. 28 per azione dall'assemblea generale ordinaria, sarà effettuato a partire dal 4 giugno p. v., in

Lit. 28 per azione sulle azioni nominative, ed il relativo pagamento verrà effettuato direttamente dalla Società agli intestatari di azioni nominative, e in

Lit. 23,80 per azione (al netto del 15 % della imposta come da decreto 22 aprile 1910 (sulle azioni al portatore, contro presentazione della cedola n. 9.

I pagamenti di tale cedola dei titoli al portatore si effettueranno presso la Cassa della sede sociale in Genova, corso Andrea Podestà n. 2, e presso le sedi di Genova, Milano, Torino, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo dei seguenti Istituti:

Banca commerciale italiana.
Banco di Roma;
Credito italiano

e delle sedi di Genova e Roma dell'Istituto italiano di Credito marittimo.

Genova, 28 maggio 1923.

La Direzione.

14737 — A pagamento.

S. I. S. P. I.
Società Italiana Scambi Prodotti Internazionali

SEDE IN ROMA

Avviso di convocazione
di assemblea straordinaria

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 15 giugno p. v., alle ore 15, nei locali sociali, Corso Umberto I, n. 173, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione degli articoli 1, 5 e 23 dello statuto.
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
3. Nomina del Collegio sindacale.
4. Varie ed eventuali

I signori azionisti per potere intervenire all'assemblea ed avere diritto al voto dovranno depositare le azioni entro il giorno 10 giugno p. v. nelle Casse della Società ritirando in conseguenza il biglietto di ammissione.

Il presidente
dott. Nicola Cittadini.

14740 — A pagamento.

Società Anonima Quartiere Savona

Sede in Milano

Capitale di Lire 400.000 versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 giugno 1923, alle ore 10, presso lo studio dell'avv. cav. uff. Giovanni Labus in Milano, via S. Andrea, 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare, entro il 14 giugno 1923, le loro azioni presso la sede sociale in Milano, viale Magenta, 68, oppure presso il suindicato studio dell'avv. Giovanni Labus.

L'assemblea di seconda convocazione, qualora andasse deserta quella di prima convocazione per mancanza di numero legale di azionisti presenti, avrà luogo il 27 giugno 1923, alla stessa ora e nel medesimo luogo.

I possessori di azioni nominative potranno intervenire alla assemblea senz'uopo di deposito delle azioni.

Il Consiglio d'amministrazione.

14742 — A pagamento.

Società Adriatica Telefoni

SEDE IN RIMINI

Anonima per azioni

Capitale L. 1.900.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Rimini, in prima convocazione, alle ore 10 del giorno 16 giugno 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Determinazione del numero degli amministratori.
2. Nomina degli amministratori.
3. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.900.000 a L. 3.000.000.
4. Modifica dell'art. 5 dello statuto.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le azioni non più tardi dell'11 giugno p. v., presso la sede sociale o presso il Credito Adriatico, sede di Ascoli e filiale di Roma.

Il Consiglio d'amministrazione.

14743 — A pagamento

I soci della Società anonima cooperativa « Calzaturificio Avanti » sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede della Cooperativa in Napoli via Bernardo Tanucci, interno reale Albergo dei poveri, per il giorno 17 giugno, alle ore 10, in prima convocazione e per lo stesso giorno alle ore 11 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente.
2. Proposta di messa in liquidazione della Cooperativa e nomina dei liquidatori.
3. Eventuali.

La presidenza
Mauriello Calofor.
Panachia Vincenzo.

14744 — A pagamento.

Società anonima Industria Comense delle calzature

In liquidazione

SEDE IN COMO

Capitale sociale L. 1.500.000 - versato L. 1.359.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno di lunedì 25 giugno 1923, alle ore 14, presso lo studio de colliquidatore sig. rag. Davide Introzzi, in Como, via Rovelli n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dei liquidatori e dei sindaci.
2. Rendiconto della liquidazione al 15 maggio 1923 e delibere relative.
3. Eventuali.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che si trovano nelle condizioni volute dagli articoli 19 e 21 dello statuto sociale.

Como, 29 maggio 1923.

I liquidatori.

4748 — A pagamento

Cooperativa edilizia Vittorio Veneto

BARI

Ordine di convocazione assemblea

Per il giorno 17 giugno p. v, è convocata, per le ore 11, l'assemblea dei soci di questa Cooperativa per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Modificazione statuto.
Comunicazioni presidenza.
Varie.

Nel caso di mancanza di numero legale, l'assemblea s' intende riconvocata per la stessa ora del giorno 24 p. v. mese.

Il presidente
S. Francesco Caldarola
Via Piccinni, 152.

14764 — A pagamento.

Società granaria italiana

In liquidazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 30 giugno 1923, ore 10, nella sede della Società in via S Andrea n. 2 a Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 e del conto profitti e perdite.
   Deliberazioni relative.
3. Elezione dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Se l'assemblea non risultasse valida per mancanza del numero dei soci, la 2ª convocazione resta fissata fin d'ora per il 7 luglio nello stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di azioni al portatore dovranno effettuarne il deposito non più tardi di 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza alla sede della Società in ore d'ufficio.

Per gli azionisti nominativi che si facciano riconoscere è sufficente la loro inscrizione sul libro dei soci.

Milano, 28 maggio 1923.

I liquidatori.

14745 — A pagamento.

Cantina sociale della Val d'Arda

Società cooperativa

Sono invitati i soci della Cooperativa Cantina sociale della Val d'Arda all'adunanza generale che avrà luogo in Castellacquato presso il socio signor Giorgio Berti il giorno 25 giugno, ore 15, per trattare il seguente

Oggetto:

Vendita dello stabile sociale (cantina) e delibere conseguenti.

Piacenza, 31 maggio 1923.

avv. Francesco Pallastrelli.

14747 — A pagamento.

FILATURA DI TURATE

MILANO

Società anonima

Capitale Lire 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 giugno 1923, ore 9,30, in Milano, via Bigli n. 19 (studio avv. A. Sesone), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea dovranno essere depositate le azioni entro il giorno 19 giugno 1923 presso la Cassa della Società in Milano.

Ove l'adunanza non fosse valida in prima convocazione ne sarà tenuta un'altra in seconda convocazione nella stessa sede nel giorno 28 giugno 1923, alle ore 9,30.

Il Consiglio d'amministrazione.

14749 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Cotonificio F.lli Pozzi fu Pasquale

BUSTO ARSIZIO

Assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 21 giugno p. v., alle ore 14, in Milano, presso lo spett. Credito italiano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 e relative deliberazioni.
3. Nomina di tre consiglieri scadenti per anzianità e rieleggibili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento per l'anno 1923-924.

Qualora risultasse necessaria una seconda convocazione, questa rimane senz'altro indetta pel giorno 25 giugno, alla stessa ora ed alla medesima località.

Per intervenire all'assemblea basterà la presentazione del biglietto diramato dalla Società ai singoli soci, essendo tutte le azioni nominative.

L'azionista potrà farsi rappresentare da altri soci mediante delega in calce al biglietto di ammissione.

Busto Arsizio, 29 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14757 — A pagamento.

Congregazione di carità di Calendasco

AFFITTO DI STABILI

Avviso di 2° incanto a termini abbreviati

In seguito ad un primo esperimento d'asta andato deserto nei giorni di domenica 10 giugno prossimo v., alle ore 9 nell'Ufficio amministrativo della Congregazione di carità in Calendasco avranno luogo pubblici incanti col sistema delle schede segrete allo scopo di aggiudicare l'affitto per sei anni continui a partire dall'11 novembre 1923, delle due proprietà poste in comune di Calendasco e così: quella denominata Marsiglia Castello dell'estensione di ett. 23.52.13 pari a pertiche piacentine 309 circa, sulla messa a prezzo di L. 22.000 col deposito di L. 16.000 per garanzia dell'offerta e delle spese - quella denominata Masero dell'estensione di ett. 22,59,6 pari a pertiche piacentine 297 circa sulla messa a prezzo di L. 25.500 col deposito di L. 20.000 per garanzia dell'offerta e per le spese.

Il deliberamento, che avrà luogo anche con un solo offerente sarà provvisorio e potranno essere presentate all'ufficio dell'Amministrazione locatrice offerte d'aumento nella misura non inferiore al ventesimo di aggiudicazione sino alle ore 11 di domenica 17 giugno p. v.

Nella segreteria del comune di Calendasco nei giorni e nelle ore di ufficio sarà ostensibile il capitolato generale e speciale d'affitto.

Calendasco, 27 maggio 1923.

Il presidente
Giuseppe Guasconi.

14751 — A pagamento.

R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

AVVISO

per l'esperimento di secondo incanto

Il giorno 11 giugno 1923, alle ore 11, colla continuazione nell'Ufficio della vice delegazione di Acquaviva delle Fonti, in piazza Vittorio Emanuele II, n. 47, innanzi al sottoscritto Regio delegato, o a chi per lui, con l'intervento di R. notaio, avrà luogo la seconda asta per la vendita del seguente fondo rustico, andato deserto ai precedenti incanti, sito nel Comune suddetto e di pertinenza di quegli Enti Palatini.

Lotto 3.

Fondo rustico detto Masseria Mandra in contrada Parchi dell Chiesa di natura seminativo erboso di ett 51.53.08. In catasto articolo 10, sez. H, nn 60 e 61 parte, con l'imponibile di L. 968,10.

Base d'asta L. 85 000.

La vendita dello stabile suddetto s'intende fatta secondo le condizioni e modalità fissate nel bando di vendita, visibile presso la suddetta vice delegazione, ed al quale il sottoscritto si riporta.

Bari, 27 maggio 1923.

Il Regio delegato
Nicola Bavaro.

14773 — A pagamento.

Regia Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

Asta in grado di ventesimo

Il giorno 11 giugno 1923, alle ore 8. nell'ufficio della vice delegazione di Acquaviva delle Fonti, in piazza Vittorio Emanuele II n. 47, innanzi al sottoscritto Regio delegato, o a chi per lui, con l'intervento di Regio notaio, avrà luogo la seconda e definitiva asta di ventesimo per la vendita del seguente fondo rustico aggiudicato provvisoriamente all'asta del 9 maggio volgente, sito nel comune suddetto e di pertinenza di quegli Enti Palatini.

Lotto 1.

Fondo rustico seminativo alla via per Cassano di ett. 3,15.

In catasto art. 10 sez. E n. 5, con l'imponibile di L. 138,04.

Base d'asta L. 45.150.

La vendita di tale stabile s'intende fatta secondo le condizioni e modalità fissate nel bando di vendita visibile presso il suddetto ufficio di vice-delegazione, ed al quale il sottoscritto si riporta

Bari, 27 maggio 1923.

Il Regio delegato
Nicola Bavaro.

14772 — A pagamento.

Amministrazione del collegio convitto "Raffaello"

URBINO

Avviso d'asta

per la vendita di fondi rustici

IL PRESIDENTE

Vista la delibera presa dal Consiglio d'amministrazione del predetto Istituto nella seduta del 2 aprile 1922 approvata dal Consiglio comunale con atto del 20 luglio successivo e dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del giorno 4 del corrente mese:

RENDE NOTO

che alle ore 10 ant. di sabato 16 giugno p. v. in questo palazzo comunale, dinanzi al sottoscritto presidente - od a chi per esso - avrà luogo un primo esperimento d'asta pubblica per la vendita dell'immobile sottoindicato, alle seguenti

CONDIZIONI

1. L'asta sarà tenuta con il sistema della candela vergine e sarà aperta sul prezzo di L. 47.600 seguendo le norme fissate dal regolamento sull'amministrazione e contabilità dello Stato e sarà aggiudicata al migliore offerente, salvo l'esperimento per l'aumento del ventesimo.

2. Le offerte di aumento non potranno essere inferiori a lire 300 ciascuna e l'aggiudicazione provvisoria non avrà luogo senza almeno due offerte.

3. Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno depositare sul banco della Presidenza, prima dell'apertura della medesima, la somma di L. 6000, che sarà ritenuta al migliore offerente in garanzia della aggiudicazione, dell'esatto adempimento del contratto e delle spese al medesimo inerenti, perizia, spese di stampa, atti d'asta ecc. che saranno a tutto carico dello aggiudicatario.

4. La vendita viene fatta a corpo e non a misura, con tutti i diritti e servitù attive e passive, ma libera da ogni vincolo ipotecario.

5. Nel prezzo di vendita dello stabile non è compreso il valore delle scorte vive e morte ed il rimborso delle spese culturali anticipate dall'affittuario che saranno perciò pagati a parte dietro apposita stima concordata fra i contraenti col concorso dell'affittuario.

6. Terminati gl'incanti, l'aggiudicatario dovrà al momento dell'aggiudicazione eleggere, per tutti gli effetti di legge, il suo domicilio presso questo Municipio e pagare il prezzo definitivo al momento della stipulazione del contratto, che avrà luogo nel giorno che verrà assegnato da questa presidenza, ritenendosi, in caso contrario, decaduto dall'acquisto senza bisogno di diffida od atto giudiziale, previa la perdita del deposito e salvo quelle maggior responsabilità, rifazione dei danni che all'Amministrazione derivassero dalla mancata stipulazione.

7. Il contratto non vincolerà l'Amministrazione, sino a che non avrà ottenuto l'approvazione dell'autorità prefettizia.

8. Essendo i fondi al presente affittati, gli acquirenti non ne andranno al possesso se non al termine dell'anno di affitto, che scade col 1° marzo 1924.

Descrizione dello stabile

Fondo rustico con casa colonica in vocabolo Cai Rosa: parrocchia di Cavallino, distinto nella mappa di Pallino comune di Urbino, coi numeri 1292, 1293/resto, 1293/4060, 1294/resto, 1294/4063530/resto, 3530/4062, 1295, 3531, 1296, 1297, 1299/resto, 1299/406 1299/4067, dal 1300 al 1311 inclusivo, 1312/resto. 1312/4068/resto 1312/4069 4400, 1313, dal 2814 al 2818 inclusivo, della superficie di tavole 123 00 e dell'estimo di scudi 218,60, pari ad ettari 12 30,00 ed a L. 1162.95, costituito di due corpi di terreno posti l'uno a sud e l'altro a nord dalla strada provinciale che da Urbino conduce a Schieti, confinante con il fosso, col predio Il Bosso, con la parrocchia di Cavallino, con Antonelli Raffaele, e con un fossetto.

Urbino, 28 maggio 1923.

Il presidente
dott. cav. Angelo Coen.

14766 — A pagamento.

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Società mandamentale di Valmontone

AVVISO DI VIGESIMA

per l'appalto dei lavori per la sistemazione ed ampliamento del campo di tiro

a termini abbreviati

Essendosi nel primo esperimento d'asta, tenutasi in data di ieri aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori suddetti al signor Giorgi Romeo con un ribasso di L. 4000 e cioè per L. 22.000

SI RENDE NOTO

che le offerte del ribasso del ventesimo si ricevono fino alle ore 12 del giorno 8 giugno p. v., nell'ufficio della Società.

Restano ferme le condizioni di cui al precedente avviso in data 7 maggio 923.

Valmontone, 29 maggio 1923.

Il presidente
Umberto Cremona.

Il segretario
Ignazio Fusani.

14771 — A pagamento.

Municipio di Salerno

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto a termini abbreviati

Martedì 12 giugno p. v., ad ore 14, nella Casa municipale, innanzi al sindaco od a chi per lui, seguirà l'incanto per l'appalto dei lavori di costruzione della condutture d'acqua potabile nei centri abitati del territorio suburbano del Comune, in base al progetto redatto dall'ing. cav. Simone Sanchini ed approvato dal Consiglio, con le deliberazioni 16 agosto e 12 settembre 1921.

L'importo presunto complessivo dei lavori, soggetti a ribasso, è di L. 1.870.919.29.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lett. A del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale in lettere ed in cifra e l'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, anche in confronto di un sol concorrente.

L'aggiudicatario resta vincolato all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere di competenza dello Stato e di quello speciale, approvato con la deliberazione di Giunta di urgenza del 10 novembre 1922, debitamente vistata e ratificata.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la consegna, la quale avrà luogo entro 5 giorni dalla data di approvazione del contratto ed ultimarsi nel termine di due anni dalla consegna medesima.

Per essere ammesso all'incanto ciascun concorrente dovrà presentare, non più tardi delle ore 12 dell'11 giugno:

A) attestato penale e certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 4 a quella dell'asta.

B) certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito lavori consimili a quelli da appaltarsi nel quale si assicuri aver egli eseguito con perizia detti lavori senza dar luogo a contestazioni o liti di sorta.

C) dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso, rimuneratori, e tali da consentire la offerta che sarà per fare;

d) ricevuta comprovante l'eseguito versamento, nella tesoreria comunale o in una Cassa di tesoreria provinciale di L. 50.000, a titolo di cauzione provvisoria.

Le Società cooperative ed i Consorzi di cooperative, che intendono concorrere alla presente gara, debbono produrre pure gli atti della loro legale costituzione e, valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, dovranno dimostrare di essere in grado, per i mezzi tecnici ed economi, di cui dispongono, per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimen

Inoltre dovranno designare la persona cui intendono affidare la direzione dei lavori, presentandone il certificato generale del casellario ed il certificato d'idoneità.

Le altre Associazioni o Ditte non potranno concorrere che per mezzo di uno dei soci il quale a termini dell'art. 5 del D. L. febbraio 1919, n. 1?7, sarà riconosciuto come unico deliberatario a tutti gli effetti di legge.

Non ostante la presentazione dei documenti su indicati, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente, senza essere tenuta a spiegarne le ragioni.

La cauzione definitiva è stabilita in L. 93.500 e dovrà essere depositata, nei modi e nelle forme di legge, prima della stipula del contratto, la quale seguirà nel termine di dieci giorni dall'aggiudicazione.

L'importo dei lavori sarà pagato con i fondi del mutuo all'uopo contratto con la Cassa DD. PP.

Durante la esecuzione, verranno fatti pagamenti in conto, in base a situazioni di accertamento, rilasciate dall'ingegnere direttore, per rate non inferiori a L. 100.000.

Le spese inerenti all'appalto cedono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

E però i concorrenti dovranno, indipendentemente dalla cauzione provvisoria depositare, prima dell'asta, la somma di L. 55.000 in conto spese.

Per le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative, che si trovino nelle condizioni di legge per godere delle esenzioni fiscali il deposito sarà di L. 2000.

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nel presente avviso, l'Amministrazione si riporta ai capitolati generale e speciale, innanzi menzionati, ed ai quali si fa espresso richiamo, per l'osservanza, da parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario, delle norme e degli obblighi in essi sanciti.

I due capitolati e i disegni dell'opera sono visibili nella segreteria del Comune, nelle ore di ufficio.

Salerno, 30 maggio 1923.

Il sindaco
Capone.

Il segretario generale
Sciaraffia

14761 — A pagamento.

Municipio di San Giovanni a Teduccio

AVVISO D'ASTA

Si previene il pubblico che addì 9 del prossimo mese di giugno, alle ore 11, con la continuazione, innanzi al sindaco, o chi per esso, si procederà al primo esperimento d'asta pubblica a termini abbreviati, per l'appalto dei lavori concernenti la sistemazione stradale ed il lastricamento di via Protopisani dal quadrivio Villa fino alla via Figurelle.

Gl'incanti andranno celebrati nella sala addetta alle adunanze della Giunta comunale e seguiranno mercè estinsione di candela vergine, osservate le norme stabilite dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885, n. 3074.

Il prezzo contemplato dal progetto d'arte, debitamente approvato, è di L. 1?0.?00 di cui L. 166.983,20 a base d'asta, che verrà celebrata sempre quando interverranno almeno due concorrenti.

Ogni offerta in diminuzione non potrà essere inferiore a L. 20.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare a quest'ufficio di segreteria non più tardi delle ore 13 del giorno 7 giugno i seguenti atti prodotti con data non anteriore a mesi due al giorno della presentazione:

a) certificato penale generale e certificato di moralità rilasciato dalle autorità competenti;

b) certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto aventi giurisdizione nei luoghi ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati analoghi a quelli qui contemplati, nel quale certificato si assicuri aver dato buona prova di perizia, di sufficiente pratica nella esecuzione o nella direzione dei detti lavori;

c) una dichiarazione del concorrente con la quale egli assicuri di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori da appaltarsi e di aver presa cognizione delle condizioni locali e di quant'altro è detto nel capitolato speciale.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare i documenti di rito in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.

La cauzione provvisoria da prestarsi è di L. 1500 e quella definitiva nella misura del 20 % sull'ammontare dell'aggiudicazione. Tale cauzione andrà versata nella Cassa depositi e prestiti salvo svincolo nei modi e termini previsti dalla legge.

Per le spese di asta e di contratto ogni concorrente dovrà comprovare l'eseguito deposito presso la cassa comunale della somma

di L. 1500, la quale andrà restituita ai collicitanti in favore dei quali non risulterà l'aggiudicazione dell'appalto.

Entro tre giorni dall'invito dovrà l'aggiudicatario delle opere procedere alla stipula del contratto.

Il termine utile per la completa esecuzione dell'opera è di giorni 210 dalla data d'incominciamento dei lavori.

I pagamenti andranno praticati a misura che si completerà un quantitativo dei lavori per l'ammontare di L. 20.000 al netto di ogni ritenuta e ribasso d'asta ed in vista dei certificati da rilasciarsi dalla Direzione dei lavori.

L'ultima rata a compimento dell'importo complessivo delle opere andrà pagata dopo gli atti di collaudo da eseguirsi nei modi e termini prescritti.

La prima aggiudicazione che risulterà dall'appalto non si intenderà definitiva, ma andrà soggetta a miglioramento di grado non inferiore al ventesimo sul prezzo del primitivo deliberamento.

Le relative offerte dovranno essere prodotte nel termine che sarà indicato, se del caso, con apposito avviso.

I termini per la procedura degli incanti restano, per ragioni di urgenza, abbreviati di otto in otto giorni.

Tutte le spese degli atti di contratto, niuna esclusa od eccettuata, andranno a carico del deliberatario dell'appalto.

Rimangono fermi tutti gli altri obblighi e condizioni previsti tanto dal capitolato d'oneri, quanto dalle altre disposizioni che hanno attinenza agli appalti ed esecuzione di opere pubbliche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a questo ufficio di segreteria, che resta aperto al pubblico durante tutte le ore di ufficio.

San Giovanni a Teduccio, 25 maggio 1923.

Il segretario
M. Alonzo.

Visto, il sindaco
Luigi Iantorni.

14765 — A pagamento

MUNICIO DI BERGAMO

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto

Il giorno 28 giugno p. v., alle ore 16, in una sala di questo palazzo municipale, avanti il sindaco o chi per esso, avrà luogo un esperimento d'asta pubblica a offerte segrete e ad unico per l'appalto della fornitura del pietrisco granitico e serpentinoso (calcari esclusi), occorrente alla ordinaria manutenzione di strade comunali (o mantenute dal Comune) durante il biennio 1° luglio 1923 30 giugno 1925; il tutto secondo le norme del capitolato generale per gli appalti dipendenti dal Comune e delle speciale capitolato, visibili nelle ore d'ufficio presso questa segreteria municipale.

L'importo complessivo dell'appalto è previsto in L. 51.000 annue la cauzione provvisoria è stabilita in L. 3000, quella definitiva in L. 10.000.

L'asta avrà luogo a sensi dell'art. 87 comma a) del regolamento per la contabilità generale dello Stato e dell'art. 5 del capitolato generale per gli appalti dipendenti dal Comune, mediante offerta segreta da presentarsi al momento dell'asta o da farsi pervenire in piego sigillato per mezzo della posta, ovvero consegnandola personalmente o facendola consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno essere redatte su foglio di carta bollata da L. 2,40, e conterranno l'indicazione del ribasso percentuale: saranno accompagnate dalla prova dell'eseguito deposito della cauzione provvisoria nella civica tesoreria e dai documenti previsti dall'articolo 2 del capitolato generale di cui sopra: non potranno recare, sotto pena di nullità, condizioni di sorta. L'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Bergamo, 28 maggio 1923.

Il sindaco
avv. Paolo Bonomi.

4714 — A pagamento.

Municipio di Bergamo

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto

Il giorno 28 giugno p. v., alle ore 15, in una sala di questo palazzo municipale, avanti il sindaco o chi per esso, avrà luogo un esperimento d'asta pubblica a offerte segrete e ad unico incanto per l'appalto dei lavori e delle provviste necessarie per la costruzione dei selciati cittadini e della fornitura dei materiali da massicciata, ghiaia, ghiaietto e sabbia, occorrenti per la manutenzione delle strade comunali, o mantenute dal Comune, per il biennio 1° luglio 1923-30 giugno 1925, il tutto secondo le norme del capitolato generale per gli appalti dipendenti dal Comune e dello speciale capitolato, visibili nelle ore d'ufficio presso questa segreteria municipale.

L'importo complessivo dell'appalto è previsto in L. 150.000 annue; la cauzione provvisoria è stabilita in L. 10.000, quella definitiva in L. 30.000.

L'asta avrà luogo a sensi dell'art. 87 comma a) del regolamento per la contabilità generale dello Stato e dell'art. 5 del regolamento generale per gli appalti dipendenti dal Comune, mediante offerta segreta da presentarsi al momento dell'asta o da farsi pervenire in piego sigillato per mezzo della posta, ovvero consegnandola personalmente o facendola consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno essere redatte su foglio di carta bollata da L. 2,40 e conterranno l'indicazione del ribasso percentuale; saranno accompagnate dalla prova dell'eseguito deposito della cauzione provvisoria nella Civica Cassa e dai documenti previsti dall'art. 2 del capitolato generale di cui sopra; non potranno recare sotto pena di nullità, condizioni di sorta. L'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Bergamo, 28 maggio 1923.

Il sindaco
avv. Paolo Bonomi.

14713 — A pagamento.

MUNICIPIO DI DISO

Avviso d'asta per secondo incanto

Essendo andato deserto il primo incanto fissato per il giorno 2 corrente per l'appalto dei lavori alla diga del porto di Castro ammontante a L. 107.000.

SI PREVIENE

che nel giorno 20 del mese di giugno corrente anno alle ore 8, avrà luogo il secondo incanto per l'appalto dei lavori di costruzione di una scogliera allo scolo delle bocche nel porto di Castro per l'importo di L. 107 000, e, ferme restando le condizioni tutte del capitolato d'oneri relativo, nonchè le altre portate dall'avviso d'asta del di 3 maggio corrente, si farà luogo all'aggiudicazione quando anche fosse un solo il concorrente.

I fatali, per l'aumento del ventesimo, scadranno alle ore 12 del giorno 5 luglio 1923.

Diso, 28 maggio 1923

Il sindaco
Marano Umberto.

14762 — A pagamento.

COMUNE DI SONNINO

AVVISO DI 2° INCANTO

per vendita di fondi urbani

Essendo riuscite deserte le aste indette per la vendita dei fondi sottodescritti, si rende noto che il giorno 14 giugno p. v., alle ore 10, nella residenza municipale, innanzi al sottoscritto, avrà luogo una seconda asta, alle condizioni tutte di cui all'avviso in data 3 maggio quand'anche s'avi un solo concorrente.

I fatali per l'aumento di vigesima scadono alle ore 13 del giorno 30 giugno p. v.

Fondi da vendersi

1. Vano a pianterreno, in via G. Antonelli, civ. num. 49.
   Base d'asta L. 5000.

Deposito da effettuarsi L. 1200.
2. Vano a pianterreno in via G. Antonelli civ. n. 118.
Base d'asta L. 5000.
Deposito L. 1200.
3. Vano a pianterreno in piazza San Pietro, civ. n. 12.
Base d'asta L. 4500.
Deposito L. 1150.
Sonnino, 26 maggio 1923.

Il R. commissario
cav. uff. N. Sinni.

4 68 — A pagamento.

Comune di Manduria

Consorzio strada vicinale San Pietro

Avviso
di ultimo e definitivo incanto

Si rende di pubblica ragione
che essendo in data odierna e in tempo utile, presentata dal signor Cardone Francesco di Nicola, nato e residente in Nardò, offerta in ribasso del ventesimo sul prezzo di L. 130.699,73, per il quale in data 16 corr. mese, fu aggiudicato provvisoriamente l'appalto per i lavori di riparazione e manutenzione della strada al sig. Peluso Mario di Fortunato, di guisa che col ribasso offerto la somma è scesa a L. 124.164,78, il giorno 4 giugno p. v., alle ore 9 ant., si procederà, con termini abbreviati, su questa casa comunale, innanzi al presidente del Consorzio od a chi per lui, ad un ultimo e definitivo incanto, in cui si farà luogo all'aggiudicazione anche con l'offerta di un solo concorrente.

L'incanto seguirà ad asta pubblica col sistema della candela vergine, e si aprirà sulla base di L. 124.164,78, ribasso del ventesimo, sulla quale ogni offerta non potrà essere inferiore del 0.20 %, in ribasso del prezzo base complessivo.

Gli aspiranti dovranno fare un preventivo deposito di L. 4000 a garanzia dell'asta ed esibi e un certificato di moralità e penalità rilasciato dall'autorità competente di data non anteriore a quattro mesi prima dell'offerta, ed un attestato rilasciato dal prefetto, o da un ingegnere esercente, infra sei mesi alla data in cui è tenuta l'asta, che assicuri avere l'aspirante data prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto.

Le condizioni tutte dell'appalto risultano dal relativo capitolato ostensibile, con tutti gli gli altri documenti, nella segreteria, sita nel palazzo di città, nelle ore d'ufficio.

Manduria, 25 maggio 1923.

Il segretario del Consorzio
Federico Dimitri.

Visto, il presidente
avv. Giovanni Schiavoni.

14769 — A pagamento

COMUNE DI SONNINO

AVVISO DI VIGESIMA
per vendita di fondi urbani

Le aste indette per la vendita dei fondi di cui all'avviso in data 7 corrente, hanno dato i seguenti risultati:

1. Vano a pianterreno in via G. Antonelli, civ. n. 10, aggiudicato provvisoriamente alla signora Altobelli Ester di Luigi, per il prezzo di L. 7200.

2 Vano a pianterreno in via G. Antonelli, civ. n. 120, aggiudicato provvisoriamente al sig. Carditi Antonio di Vincenzo per il prezzo di L. 6200.

3. Vano a pianterreno al portico di San Pietro, civ. n. 47, aggiudicato provvisoriamente alla signora Palma Camilla fu Salvatore, per il prezzo di L. 7700.

4. Vano a pianterreno al portico suddetto, civ. n. 114, aggiudicato provvisoriamente al sig. Carditi Luigi di Giuseppe, per il prezzo di L. 7700.

5. Vano a pianterreno in piazza San Pietro, civ. n. 5, aggiudicato provvisoriamente al sig. Monacelli Giacomo fu Francesco, per il prezzo di L. 17.000.

6. Vano a pianterreno in piazza suddetta, civ. n. 6, aggiudicato provvisoriamente al sig. Grossi Luigi fu Paolo, per il prezzo di L. 16.000.

7. Vano a pianterreno in piazza suddetta, civ. n. 7, aggiudicato provvisoriamente alla signora De Santis Maria di Domenico, per il prezzo di L. 18.000.

8. Vano a pianterreno nella salita da piazza San Pietro a piazza Garibaldi, civ. n. 1, aggiudicato provvisoriamente al sig. Carditi Giuseppe fu Luigi, per il prezzo di L. 5300.

Si ricorda che il termine utile per gli aumenti di vigesima scadono alle ore 12 del giorno 14 giugno p. v.

Si richiamano le condizioni tutte riportate nell'avviso del 6 corrente.

Sonnino, 26 maggio 1923.

Il R. commissario
Cav. uff. N. Sinni.

14767 — A pagamento.

Provincia di Vicenza — Circondario di Asiago

COMUNE DI LUSIANA

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni 5 con aggiudicazione definitiva per la vendita di n. 18 lotti di legname di abete

Si RENDE NOTO

che nel giorno 6 giugno p. v. alle ore 9 ant in questo ufficio municipale davanti al sottoscritto sindaco, o chi per esso, si procederà all'asta con definitiva aggiudicazione, per la vendita dei lotti di legname sotto descritti

AVVERTENZE

1. L'asta avrà luogo per offerte segrete separatamente per ciascun lotto e seguirà sotto l'osservanza delle norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 art. 87 lett. A) art. 90 comma X e VI.

2. Il prezzo a base d'asta per metro cubo e per ciascun lotto è quello riportato nell'elenco sottoposto.

La quantità in metri cubi esposta per ciascun lotto si intende largamente approssimativa.

I deliberatari sono obbligati ad accettare i quantitativi risultanti dalla utilizzazione anche se inferiori fino alla metà o superiori fino al doppio del quantitativo presunto per ciascun lotto senza diritto a reclami e con rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento per danni eventuali.

3. Le offerte che potranno farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede a quello dell'asta, dovranno essere stese su carta da bollo da L. 2.40.

Saranno nulle le offerte non stese su regolare carta da bollo e quelle non contenenti l'incondizionata dichiarazione di sottostare a tutti gli oneri e condizioni portate dal capitolato d'appalto in data 11 maggio 1923, superiormente approvato e dal presente avviso d'asta.

Le schede inoltre dovranno indicare, chiaramente nel contesto il nome e cognome, paternità, domicilio e residenza dell'offerente ed esprimere l'offerta in cifre ed anche in lettere.

4. L'aggiudicazione seguirà seduta stante, lotto per lotto a chi avrà presentata la migliore offerta in aumento ai prezzi unitari di base o almeno pari ai prezzi stessi.

5. Ogni aspirante all'asta dovrà effettuare un deposito presso il tesoriere comunale pari al 15 0[0 del presunto importo di ogni lotto a garanzia dell'offerta e delle spese d'asta.

Tale deposito sarà fatto in moneta legale e corrente in ogni titolo dello Stato calcolati al valore corrente di Borsa.

La prova del deposito stesso sarà presentata a parte e contemporaneamente al piego chiuso contenente la scheda di offerta.

Esperita l'asta verranno restituiti i depositi ai non aggiudicati, mentre quelli dei deliberatari verranno trattenuti fino alla stipulazione del definitivo contratto.

6. La cauzione definitiva a garanzia del contratto da prestarsi a favore del Comune prima della stipulazione del contratto resta fissata in un decimo del valore del legname aggiudicato e sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a cura del deliberatario.

Tale cauzione dovrà essere in numerario o in biglietti di Stato od in biglietti di Banca accettati come denaro nelle Casse dello Stato, o in rendita italiana del debito pubblico al portatore calcolata al valore corrente.

Ogni aggiudicatario dovrà pure presentare all'atto della stipulazione del contratto non meno di due fideiussori benevisi e solventi.

7. Ogni aggiudicatario dovrà prestarsi alla stipulazione del formale definitivo contratto entro undici giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Qualora per causa qualsiasi dipendente dal deliberatario la stipulazione non potesse avere luogo nel termine fissato, egli perderà il deposito fatto all'asta e questa potrà essere rinnovata a sue spese e pericolo.

8. Il pagamento del prezzo del legname deliberato verrà effettuato in Cassa del tesoriere comunale in tre rate eguali: 30 settembre, 3 dicembre 1923 e 30 maggio 1924.

9. Le spese tutte d'asta e di contratto e le altre inerenti e conseguenti alla compravendita rimarranno ad esclusivo carico del deliberatario, che per tale titolo dovrà depositare presso la tesoreria comunale prima della stipulazione del contratto una somma pari al 5 % del valore di ogni lotto salvo conguaglio.

10-11. Il capitolato d'appalto e gli atti relativi sono ostensibili nell'ufficio municipale nei giorni e nelle ore d'ufficio.

PROSPETTO DEI LOTTI

1. Puffele mq. 180.
   Prezzo L. 75 — Importo L. 13.500.
   Deposito L. 2225.
2. Laita mq. 210.
   Prezzo L. 70 — Importo L. 14.700.
   Deposito L. 2205.
3. Valle Rossa mq. 130.
   Prezzo L. 80 — Importo L. 10.500.
   Deposito L. 1575.
4. Stuette mq. 140.
   Prezzo L. 85 — Importo L. 11.900.
   Deposito L. 1785.
5. Rossingrobba mq. 160.
   Prezzo L. 80 — Importo L. 12.800.
   Deposito L. 1920.
6. Camporossignolo mq. 110.
   Prezzo L. 80 — Importo L. 8800.
   Deposito L. 1320.
7. Largobanco mq. 100.
   Prezzo L. 85 — Importo L. 8500.
   Deposito L. 1275.
8. Busa dei Breda mq. 120.
   Prezzo L 90 — Importo L. 10.800.
   Deposito L. 1620
9. Valle dei Sciessere mq. 105.
   Prezzo L. 85 — Importo L. 8925.
   Deposito L. 1038.
10. Rivon Fontanella mq 120.
   Prezzo L. 85 — Importo L. 10.200.
   Deposito L 1530.
11. Rivon Fontanella (2) mq. 95.
   Prezzo L. 75 — Importo L. 7125.
   Deposito L. 1068.
12. Fratta dei Mori mq. 110.
   Prezzo L. 80 — Importo L. 8800.
   Deposito L. 1320.
13. Busa del Morto mq. 125.
   Prezzo L. 85 — Importo L. 10.625.
   Deposito L. 1593.
14. Fratte del Corno mq. 130.
   Prezzo L. 80 — Importo L. 10400.
   Deposito L. 1560.
15. Mandra dei Vedei mq. 120.
   Prezzo L. 80 — Importo L. 9600
   Deposito L. 1440
16. Bocchetta Granezza mq. 95.
   Prezzo L. 90 — Importo L. 8550.
   Deposito L. 1383.
17. Busa del Pastore mq. 140.
   Prezzo L. 90 — Importo L. 12.600.
   Deposito L. 1890.
18. Pozza dei Rossi mq. 100.
   Prezzo L. 85 — Importo L. 8500.
   Deposito L. 1275.

Lusiana, 21 maggio 1923.

Il sindaco
Tescari.

14760 — A pagamento

Comune di Frabosa Soprana

AVVISO D'ASTA
con con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso degli articoli 87 lettera *a*) e 90 del regolamento
di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che a termini abbreviati di giorni dieci, nel giorno 7 giugno, alle ore 11. si procederà nell'Ufficio comunale di Frabosa Soprana, avanti il sindaco o chi per esso, al pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto seguente:

Lavori di riparazione alle opere d'arte ed alla sede della strada comunale di Mondagnola, per l'ammontare di L. 49.918,75.

Deposito a cauzione L. 5 00.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni novanta consecutivi decorrenti dal giorno del verbale di consegna.

Il capitolato è visibile presso l'Ufficio comunale in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a concorrervi dovranno presentare:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi anteriori dalla data in cui è tenuta l'asta, il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di atti consimili, contratti di appalto di opere pubbliche o private;

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Tale dichiarazione deve essere stesa su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto, oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) *b*), dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la medesima Società

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la ca-

pacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione di appalti a Società cooperative in data 12 febbraio 1921.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata dal notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa, anche la delega alla persona incaricata di prendere parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, devono essere presentati o fatti pervenire al Comune non più tardi delle ore 12 del giorno antecedente all'asta, quello alla lettera *c*, è sufficiente sia presentato prima dell'asta.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2, firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena della nullità dei partiti.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante, quand'anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sui prezzi del capitolato, purchè l'offerta superi o raggiunga almeno il limite stabilito in apposita scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'Ufficio comunale o farle pervenire per mezzo della posta anche nei giorni precedenti all asta.

Di questi partiti però non si terrà conto se non saranno presentate o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano datati, firmati, suggellati, che contengono riserve.

Le offerte scritte su carta da bollo non conforme alle disposizioni di legge sulle tasse, sono valide agli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciati alle autorità per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, bollo, registro, stampe diritti di segreteria, ed altre relative sono a carico del deliberatario il quale dovrà effettuare alla Cassa esattoriale e a titolo di anticipazione per spese contrattuali il deposito della somma di L. 1500.

Frabosa Soprana, 22 maggio 1923.

Il segretario comunale
N. Sciolla.

Visto: Il sindaco
Bonicco.

14759 — A pagamento.

Provincia di Aquila

CIRCONDARIO DI CITTADUCALE

Comune di Cittareale

AVVISO D'ASTA

per la vendita del taglio del bosco Ciufolone

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 adottata il 22 marzo u. s. e vistata dall'ill.mo signor prefetto di Aquila il 13 corrente mese, n. 5979:

RENDE NOTO

che, alle ore 10, del giorno 25 giugno prossimo venturo, in questa segreteria comunale, avrà luogo innanzi al sindaco o suo rappresentante l'asta pubblica per la vendita del taglio del bosco Ciufolone di proprietà di questo Comune.

L'asta si terrà a candela vergine, sulla base di L. 95.473.12, secondo le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 500.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno depositare nella Cassa comunale o sul tavolo della presidenza la somma di L. 5000, per le spese relative fatte e da farsi, e cioè stima e demarcazione, nonchè contratto consegna, collaudo e verifiche periodiche degli agenti forestali, spese che sono a carico dell'aggiudicatario definitivo, salvo conteggio finale.

Dovranno inoltre depositare nelle forme di cui al precedente articolo, la somma di L. 20.000 a garanzia delle offerte.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti, mentre nel secondo incanto avrà luogo l'aggiudicazione anche con un solo.

Il prezzo risultante dall'aggiudicazione definitiva dovrà versarsi dall'aggiudicatario metà all'atto della stipula del contratto e la altra metà al termine di mesi sei dal giorno della consegna del bosco.

Il detto bosco ceduo, in piena rigogliosità, è situato in località adiacente alla comoda strada rotabile, che mena in discesa alla prossima stazione ferroviaria di scalo di Antrodoco.

Il capitolato d'oneri e gli atti relativi alla vendita sono ostensibili a chiunque in questa segreteria durante le ore di ufficio.

Cittareale, 23 maggio 1923.

Il sindaco.

14763 — A pagamento.

R. prefettura di Sassari

Rinvio avviso d'asta

Si fa noto che, per ordine superiore, è stata rinviata al giorno 18 giugno corrente anno, alle ore 10 ant., l'asta per l'appalto della fornitura dei viveri e dei combustibili al Penitenziario di Alghero dal 1° luglio p. v. al 30 giugno 1925, di cui all'avviso d'asta 6 maggio 1923.

Si avverte che i concorrenti dovranno dimostrare al presidente dell'asta la loro idoneità producendo il certificato penale, di buona condotta e di idoneità alle forniture, tutti di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per l'asta e legalizzati, ove occorra.

Si conferma la rettificazione in inchiostro dall'errore di stampa avvenuto nel precedente avviso, dichiarando che per il lotto quinto il prezzo unitario di base dell'olio di oliva per condimento è di L. 6,50 al chilogramma.

Sassari, 23 maggio 1923.

Il consigliere delegato ai contratti
Duranti.

14730 — A credito.

Direzione di commissariato militare

DEL PRIMO CORPO D'ARMATA

AVVISO D'ASTA

a termini ridotti ad otto giorni

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 86, comma 3°, 87, comma A, e 90, comma 5°, del regolamento di contabilità generale dello Stato

Si notifica che alle ore 10 del giorno 8 giugno 1923, avrà luogo in Torino presso questa Direzione, in via Amedeo Avogadro n. 13 primo piano, avanti il signor direttore o di chi per esso, un pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete per l'appalto delle seguenti provviste da costruirsi tutte con materie prime di proprietà delle Ditte assuntrici.

Indicazione delle robe

1 Panno g. v. per caporali e soldati, alto m. 1,30.
Quantità occorrente m. 600.000.
Lotti 120.
Quantità per ogni lotto m. 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 20.000.

2. Panno turchino per carabinieri, alto m. 1,40.
Quantità occorrente m. 150.000.
Lotti 30.
Quantità per ogni lotto m. 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 25.
3. Tela grigia per tende, alta m. 0,88.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 6000.
4. Tela bigia per vestiario, alta m. 0,71
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 6000.
5. Tela greggia per mutande, alta m. 0,64.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 4000.
6. Tela greggia per camicie, alta m. 0,74.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 4000.
7. Stellette metalliche da divisa con avvitamento.
Quantità occorrente n. 2.000.000.
Lotti 80.
Quantità per ogni lotto n. 25.000.
Cauzione per ogni lotto L. 250.
8. Alamari da colletto per abiti di grande uniforme da carabiniere.
Quantità occorrente serie 50.000.
Lotti 10.
Quantità per ogni lotto serie 5000.
Cauzione per ogni L. 1500.
9. Alamari da colletto per abiti di piccola uniforme da carabiniere.
Quantità occorente paia 50.000.
Lotti 10.
Quantità per ogni lotto paia 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 1500.
10. Alamari di manopole per abiti di grande uniforme da carabiniere (serie di 4 pezzi).
Quantità occorrente serie 50.000.
Lotti 10.
Quantitativo per ogni lotto serie 5000.
Cauzione per ogni L. 1500.
11. Cordelline senza puntali da carabinieri.
Quantità occorrente n. 50.000.
Lotto 10.
Quantità occorente per ogni lutto n. 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 2000.
12. Cordelline senza puntali da brigadiere e vice-brigadiere.
Quantità occorrente n. 3000.
Lotti 2.
Quantità per ogni lotto n. 1500.
Cauzione per ogni lotto L. 4000.
13. Cordelline senza puntali da maresciallo.
Quantità occorrente n. 1500.
Lotti 1.
Quantità per il lotto n. 1500.
Cauzione per il lotto L. 4000.
14. Puntali per cordelline.
Quantita occorrente paia 50.000.
Lotti 10.
Quantità per ogni lotto paia 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 1500.
15. Frangie per spalline da carabinieri.
Quantità occorrente paia 50.000.
Lotti 10.
Quantità per ogni lotto paia 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 2500.
16. Frangie per spalline da brigadiere.
Quantità occorrente paia 3000.
Lotti 2.
Quantità per ogni lotto paia 1500.
Cauzione per ogni lotto L. 1500.
17. Frangie per spalline da maresciallo.
Quantità occorrente paia 1500.
Lotti 1.
Quantità per il lotto paia 1500.
Cauzione per il lotto L. 1500.
18. Cordoncini da spalline per brigadiere.
Quantità occorrente m. 3000.
Lotti 2.
Quantità per ogni lotto m. 1500.
Cauzione per agni lotto L. 500.
19. Cordoncini da spalline per maresciallo.
Qualità occorrente m. 1500.
Lotto 1.
Quantità per il lotto m. 1500.
Cauzione per il lotto L. 500.
20. Elmi da cavalleria.
Quantità occorrente n. 1000.
Lotti 4.
Quantità per ogni lotto m. 250.
Cauzione per ogni lotto L. 2500.
21. Pennacchietti per cappelli da bersaglieri.
Quantità occorrente n. 10.000.
Lotti 2.
Quantità per ogni lotto 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 4000.
22. Gavette grandi.
Quantità occorrente n. 50.000.
Lotti 5
Quantità per ogni lotto n. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 3000.
23. Maglie di lana per bersaglieri ciclisti.
Quantità occorrente n. 10.000.
Lotti 4.
Quantità per ogni lotto n. 2500.
Cauzione per ogni lotto L. 8000.

ANNOTAZIONI

Per gli oggetti d'uso speciale per carabinieri, in cui è prescritto l'impiego di lamine o filati in argento, la parte metallica (argento) è sostituita:

Se sotto forma di lamina, da una lamina in argentana di uguale spessore, avente la seguente composizione:

Rame	da	59	a	61 %
Nichel	»	19	»	21 %
Zinco	»	10	a	21 %

Tracce di altri metalli 1,5 % massimo tollerato.

Se sotto forma di filati, da un filato di metallo bianco argentato avente la seguente composizione:

ame	da	90	a	92 %
Nichel	»	9	»	7 %
Zinco	tracce			
Argento	da	5	»	3 %

Rimangono invariati tutti gli altri requisiti stabiliti nelle relative condizioni speciali e nei corrispondenti campioni, ad eccezione dei pesi ricavabili dalla lamina o dal filato che saranno di circa 8 a 10 % inferiori a quelli stabiliti nei capitoli d'oneri.

Ogni filo delle frangie (per qualsiasi tipo di spallina) dovrà essere costituito da un cordoncino, a sua volta formato da un fascio ripiegato e ritorto di n. 18 fili di lino imbiancato.

Le offerte per le stellette metalliche da divisa dovranno indicare il prezzo per ogni 100 stellette.

Gli elmi da cavalleria dovranno essere ripartiti nelle seguenti taglie:

cm. 53, 5 per cento;
cm. 54, 5 per cento;
cm. 55, 10 per cento;
cm. 56, 15 per cento;
cm. 57, 20 per cento;
cm. 58, 25 per cento;
cm. 59, 15 per cento;
cm. 60, 5 per cento.

Le maglie di lana per bersaglieri ciclisti dovranno essere ripartite nelle seguenti taglie.

1ª taglia	2ª taglia	3ª taglia
25 %	50 %	25 %

La consegna di tutte le robe comprese nell'appalto dovrà essere effettuata, franca di ogni spesa, presso il Magazzino centrale militare di Torino, per la metà del quantitativo costituente ogni lotto, entro il 31 dicembre 1923, e per l'altra metà entro il 30 giugno 1924.

L'appalto avrà luogo in base ai relativi campioni-tipo ed alle norme stabilite nelle condizioni generali mod. 363-A ed in quelle speciali riguardanti i vari oggetti suddetti che le Ditte debbono dichiarare di conoscere ed accettare.

Le citate condizioni generali e speciali che faranno parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione.

I campioni-tipo relativi sono visibili presso il magazzino centrale militare di Torino avvertendo però che per gli oggetti da appaltarsi le ditte dovranno attenersi esclusivamente ai requisiti prescritti dal capitolato e che in caso di discrepanza fra i requisiti dei campioni e quelli stabiliti nei capitolati dovranno prevalere le disposizioni dei capitolati.

A senso dell'art. 2° delle condizioni generali mod. 363-A sono ammessi a concorrere agli appalti tutti coloro che comprovino con regolari documenti da presentarsi in tempo utile come in appresso, di essere fabbricanti delle identiche robe che offrono di fornire, o di avere in passato fornito all'Amministrazione militare (e non già ad altre Amministrazioni come R. guardia, guardia di finanza, marina, ecc.) senza aver dato luogo a serie contestazioni le robe stesse.

I documenti suaccennati, tanto per chi concorre per la prima volta alle aste, quanto per quelli che furono altre volte deliberatari o ammessi alle aste, devono pervenire a questa Direzione non più tardi del 2 giugno 1923 per dar modo a questa Direzione di esaminare i documenti che saranno presentati dalle Ditte per comprovare la loro idoneità a concorrere all'appalto ed eseguire un sopraluogo nello stabilimento della Ditta come sarà detto in appresso; detti documenti, ben inteso, dovranno pervenire separatamente dal piego contenente le offerte e da quello contenente la quietanza del deposito per concorrere all'asta, e perciò sulla busta contenente i documenti suddetti dovrà esserne ben specificato il contenuto.

Questa Direzione, dopo aver esaminato i documenti dei concorrenti all'asta, provvederà, per le sole Ditte le quali non abbiano mai provvisto robe di cui trattasi per l'Amministrazione militare, a che sia eseguito, da parte di un ufficiale commissario, un sopraluogo negli stabilimenti delle Ditte stesse, allo scopo di assodare se effettivamente questi siano adatti alla costruzione delle robe per le quali è stata fatta l'offerta, e quindi determinerà, con giudizio inappellabile, quali Ditte fra le aspiranti possano essere ammesse all'incanto, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque delle concorrenti, senza che l'esclusa possa reclamare indennità di sorta.

Chi presiede all'asta ha però il potere discrezionale di ammettere a fare offerte i concorrenti sulla semplice loro notorietà, dispensandoli dalla presentazione dei documenti prescritti da questo alinea.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte in duplice esemplare, cioè un esemplare scritto su carta filigranata con bollo ordinario da due lire, e l'altro esemplare scritto su carta semplice.

Dette offerte saranno firmate e contenute in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca, sui quali dovranno essere chiaramente indicati la Ditta ed il cognome e nome dell'offerente, la data la specialità ed il numero dei lotti pei quali concorre.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse ed avere il prezzo offerto scritto in tutte lettere, so to pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede all'asta, ed inoltre non dovranno contenere riserve nè condizioni.

Per i prezzi offerti non sarà tenuto alcun conto delle frazioni decimali oltre il centesimo, anche quando le offerte sono fatte per centinaia.

Ciascuna Ditta potrà concorrere per uno o più lotti, ma le offerte dovranno essere fatte separatamente per ciascun lotto, giusta l'ultimo comma del paragrafo 5 delle condizioni generali d'oneri; saranno ammesse offerte anche per più lotti soltanto nei caso che le Ditte offrano per diversi lotti uno stesso prezzo; qualora l'incanto per alcuni o per tutti i lotti, fosse dichiarato deserto, si procederà all'appalto a trattativa privata dei lotti non aggiudicati entro i cinque giorni seguenti, e cioè sino alle ore 10 del giorno 13 giugno 1923, alle stesse condizioni e prezzi stabiliti per l'incanto.

Per la trattativa privata non saranno peraltro ammesse le offerte dichiarate per persona da nominare, di cui all'art. 92 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tutte le Ditte, per essere ammesse all'appalto nell'offerta delle robe che s'impegnano di provvedere dovranno indicare le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione, avvertendo che qualora non sia fatta tale dichiarazione l'offerta non sarà considerata valida: per le Ditte le quali rimarranno deliberatarie, lo stabilimento da esse indicato nell'offerta sarà menzionato nel contratto da stipularsi con le ditte stesse, ai sensi del § 72, n. 4, delle condizioni generali d'oneri.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, giusta il combinato disposto degli articoli 86 (comma 3°), 87 (comma A) e 90 (comma 5°) del regolamento per la contabilità generale dello Stato, a favore dei concorrenti che avranno fatto per ciascun lotto l'offerta più vantaggiosa, purchè però il prezzo segnato nell'offerta sia minore o tutt'al più pari a quello stabilito dal Ministero della guerra nella corrispondente scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati per ogni singola provvista.

Per le provviste divise in più lotti, i concorrenti dovranno fare le loro offerte non già specificatamente pel 1°, 2°, ecc., ma per un lotto o due lotti, ecc., e ciò sotto pena di nullità.

Dalle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei contraenti e di coloro i quali, legalmente autorizzati, li rappresentano, nonchè la sede o il domicilio reale degli uni e degli altri.

Si avverte che in questo incanto si procederà al deliberamento definitivo anche se si presenterà un solo offerente per ogni specialità di robe

Le Ditte rimaste deliberatarie dovranno presentarsi al più presto possibile, e ad ogni modo, entro i dieci giorni dall'aggiudicazione, giusta il paragrafo 14 delle condizioni generali d'appalto per firmare i rispettivi contratti.

Mancando a tale obbligo incorreranno nella perdita del deposito eseguito per adire all'asta, e l'Amministrazione militare avrà piena facoltà di riappaltare la fornitura assunta dagli inadempienti a tutto loro rischio e carico.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti rimettere a questa Direzione di Commissariato Militare e prima dell'apertura dell'asta la ricevuta comprovante il deposito provvisorio, fatto in una delle sezioni di Tesoreria del Regno, o presso la Tesoreria Centrale (Roma) di un valore corrispondente alla somma indicata nel sovrascritto elenco, a seconda del numero dei lotti pei quali intendono fare offerte.

Tali somme dovranno essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fanno i depositi.

Le ricevute di depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate o inviate separatamente.

I depositi, poi, dei deliberatari saranno passati alla Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzioni definitive a norma di legge.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnarle all'Ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate e non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata ricevuta del medesimo.

Le offerte dovranno essere presentate sino all'ora fissata per l asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata la lettura dei pieghi contenenti le medesime.

A tutti coloro, che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A quelli invece che avessero fatto il deposito in Tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

Giusta il disposto dell'art. 2° delle citate condizioni generali, le Società commerciali già costituite, che per la prima volta concorrono agli appalti, dovranno presentare, unitamente alle loro offerte ed alle ricevute comprovanti il versamento dei voluti depositi:

A) Copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

B) Certificato della Cancelleria del Tribunale, constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di Commercio.

Le offerte di dette Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società nominato per atto regolare.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono, in originale autentico od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le Cooperative per poter concorrere a qualsiasi delle specialità comprese nell'incanto, avvalendosi delle facilitazioni consentite dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno inviare per posta oppure presentare a mezzo del proprio rappresentante all'Ufficio appaltante, in modo che a questo pervengano almeno 3 giorni prima dell'asta, separatamente dalle offerte e dagli atti comprovanti la loro legale costituzione, che potranno essere redatti in carta libera, i documenti menzionati nell'art. 54 del Regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, ossia un certificato del Prefetto della Provincia dove hanno sede, dal quale risulti che sono iscritte nel Registro delle Cooperative, tenuto giusta le vigenti disposizioni, da quell'Autorità politica, nonchè altro certificato della stessa Autorità, comprovante che la Società è in grado di assumere la provvista e condurla a compimento, e ciò sotto pena di nullità delle offerte fatte.

Le Cooperative, le quali intendano concorrere, senza avvalersi delle facilitazioni concesse dalla predetta legge, dovranno esibire entro il periodo di tempo stabilito per tutti gli altri concorrenti, i documenti prescritti per questi ultimi e perciò, oltre le offerte in carta bollata ed agli atti comprovanti la legale costituzione, dovranno presentare la quietanza dalla quale risulti il versamento in Tesoreria della cauzione stabilita nell'avviso d'asta.

Nell'uno o nell'altro caso le Cooperative concorrenti dovranno su carta libera dichiarare, pure a pena di nullità delle offerte presentate, e separatamente da queste, se desiderino o no usufruire dei benefici concessi dalle vigenti leggi: dichiarazione che potrà pervenire all'Ufficio appaltante entro il termine stabilito per gli altri concorrenti.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna Autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una Autorità militare, per riceverví le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciati alle Autorità competenti, per l'accertamento della contravvenzione.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli fatti per via telegrafica o telefonica.

Le tasse di bollo, di registro, ed i diritti di segreteria, le eventuali tasse di lusso e di fabbricazione, nonchè le spese relative all'incanto ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento per la contabilità generale dello Stato, nonchè l'art 3 delle condizioni generali di oneri.

Saranno pure a carico dei deliberatari le spese degli esemplari delle condizioni generali e speciali, che saranno impiegati nella stipulazione dei contratti, e di quelli che i medesimi avranno richiesto, nonchè le eventuali tasse di lusso e di fabbricazione.

L'importo delle spese relative a stampa, inserzioni, carta bollata marche da bollo, condizioni generali e speciali, l'ammontare della tassa di registro e dei diritti di segreteria, verranno dai deliberatari depositato presso l'Ufficio appaltante all'atto della stipulazione del contratto.

Il pagamento delle eventuali tasse di lusso e di fabbricazione dovrà invece essere effettuato direttamente dai singoli deliberatari.

Torino, 21 maggio 1923.

p. la Direzione
il capitano commissario
V. Clivio.

14755 — A credito.

ACQUE PUBBLICHE

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

Avviso

La Società Elettrica Prizzese ha, in data 20 aprile 1923, presentato domanda di derivazione d'acqua dal fiume Sosio con sanatoria per tardiva rinnovazione e per modificazioni introdotte nelle primitive concessioni Sparacio e Tagliarini.

La domanda contempla due distinte derivazioni, una di moduli 1,58 e l'altra di mod. 2,02, con presa e restituzione in territorio di Prizzi, contrada Gaggilamara e Indisi per produzione di forza motrice.

L'ingegnere capo
D' Urso.

14608 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO
di deliberazione per dichiarazione di assenza

In seguito ad istanza della signora Anna Patano fu Michele, con la quale si chiede dichiararsi l'assenza di Giuseppe Patano fu Michele, già residente e domiciliato in Triggiano, donde è scomparso da un ventennio senza lasciare alcun procuratore e senza dare notizie di sè, il tribunale civile e penale di Bari con provvedimento de 12 febbraio 1923, ordinava fossero assunte informazioni a norma di legge in merito alla suddetta istanza di Anna Patano.

Roma, maggio 1923.

avv Vito Camicia.

14652 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

COMUNICATO

Il sottoscritto procuratore, a norma e per gli effetti dell'articolo 23 C. C. u. c. v rende noto che, il tribunale civile di Gerace, su istanza di Agostino Caterina fu Domenico e figli Silvestri Vincenzo, Maria Rosa e Maria Antonia, da Mammola per la dichiarazione di assenza presunta del rispettivo marito e padre Silvestri Nicodemo fu Michelangelo con decisione 20 luglio 1921 ha ordinato che siano assunte informazioni.

Gerace, 12 dicembre 1922.

Il procuratore
Nicola Del Pozzo.

11752 — A pagamento.